

32 I

# GALLERIA DI MINERVA

Tomo III. Parte X.

*Dedicata All' Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor*

FRANCESCO ANTONIO

LANTHIERI

Co: del S. R. I. Libero Barone di Schenhaus Cameriere di Sua Maestà  
Cesarea Signore di Vip. &c.

ILLVSTRISS. ET ECCELLENTISS. SIGNORE.

**N**Ei Secoli favolosi Minerva, quando facevasi adorare armata d'Elmo, e Lorica, poteva crederfi interessata con l'armi. Che però Cratere, è Neotolemo al riferire d' Alessandro ab Alessandro nel l. 4. c. 2. fecero sulle loro bandiere sventolare armata l'immagine di questa Dea quasi gran protettrice della guerra. Cratere, & Neoptolemo Minerva militiæ signum in bello notabatur. Oggidi ha deposto l'antico genio, e da quel giorno, in cui le piacque sotto questo pacifico Cielo stabilire la sua Galleria, si mostra più distaccata dalle guerriere facende. Anzi si come è usanza d'alcuni personaggi qualunque pacifici raccogliere nelle lor Gallerie l'armi più singolari, & i più forti stromenti di guerra, così alla mia Minerva, ancorche fosse guerriera, non sarebbe discaro vedere nella sua Galleria alcuna cosa delle più illustri appartenenti alla Pace. Quindi è, ch'io presi risoluzione d'aggiungere all'altre Notizie Univerfali anche i Capitoli della Pace nuovamente concordati tra le Potenze Christiane, & Ottomane. Quali mi sono capitati, tali fedelmente uscirono da miei Torchi, per non alterarli in cosa veruna. Ma appena pensai di stamparli, che mi conobbi obligato dedicarli all' Eccell. V. Offro dunque e per divozione di genio, e quasi per la necessità dell'argomento questi pochi fogli a V. E. col bacio della mano mi consacro.

D. S. G. A.

INSTRUMENTVM PACIS

CÆSAREO  
OTTOMANNICVM.

*Subscriptum 26. Ianuarii 1699.*

**A**Dperpetuam rei memoriam.  
Notum sit omnibus & singulis, quorum interest: Posteaquam per fedecim hucusque annos, sævum, exitiale, & multa humani sanguinis effusione cruentum adeo bellum, cum plurimarum Provinciarum desolatione gestum esset inter Serenissimum, & Potentissimum Principem, & Dominum Leopoldum, Electum Romanorum Imperatorem semper Augustum, Germaniæ, Hungariæ, Bohemiæ, Croatiæ, Sclavoniæ Regem, Archi-

ducem Austriæ, Ducem Burgundiæ, Brabantæ, Styriæ, Carinthiæ, Carniolæ, Marchionem Moraviæ, Ducem Luxemburgiæ, Superioris & Inferioris Silesiæ, Wirtemberge, & Teckæ, Principem Sueviæ, Comitem Habsburgi, Tyrolis, kyburgi & Goritiæ, Marchionem Sacri Romani Imperii, Burgoviæ, ac Superioris & Inferioris Lusatiæ, Dominum Marchiæ Sclavonicæ, & Salinarum &c. ab Una: & Serenissimum, atque Potentissimum Principem & Dominum Sultatum Mustaffa

Vu Han



Han Ottomanorum Imperatorem, ac Asiae & Graeciae, ejusque gloriosos Praedecessores ab altera parte: misertique tandem afflictæ Subditorum Sortis summè dicti ambo Potentissimi Imperatores finem tantis in perniciem Generis Humani in dies augescentibus malis ponere seriò in animum induxissent, factum Divina bonitate esse, ut annitentibus, & conciliantibus Serenissimo, & Potentissimo Principe, & Domino Guilielmo Tertio, Magnæ Britanniae, Franciae, & Hiberniae Rege, & uti & Celsis ac Praepotentibus Dominis Ordinibus Generalibus Unitarum Belgii Provinciarum, solennesea de causa Tractatus Carlovizii in Sirmio propè Confinia utriusque Imperii instituti atque ad finem perducti fuerint. Compares quippe dicto loco utrinque legitimè constituti Plenipotentarii, & nomine quidem Sacrae Caesaræ, & Romanorum Imperatoriae Majestatis, Illustrissimi & Excellentissimi Domini, Dominus Wolfgangus Sacri Romani Imperii Comes ab Oettingen Sacrae Caesaræ Majestatis Cubicularius, Consiliarius Intimus, & Consilii Imperialis Aulici Praeses: & Dominus Leopoldus Schlik Sacri Romani Imperii Comes in Passaun, & vveiskirchen, Ejusdem Sacrae Caesaræ Majestatis Cubicularius, Generalis Vigiliarum Praefectus, & Legionis Desultorum Equitum Tribunus: ambo ad Tractatus hosce Pacis cum Porta Ottomannica deputati Legati Extraordinarii, & Plenipotentarii: nomine verò Imperialis Ottomannicae Majestatis, Illustriss. & Excell. Domini, Dominus Mehemet Effendi, Supremus Imperii Ottomanici Cancellarius, & Dominus Alexander Mauro Cordato ex Nobili Stirpe de Scarlati intus jam dicti Imperii Consiliarius & Secretarius: intervetu & opera Illustriss. & Excellentiss. Dominorum, Domini Guilielmi Pagett Baronis de Beaufort, Serenissimi Magnæ Britanniae Regis, & Domini Jacobi Colyer Celsorum, & Praepotentium Generalium Foederati Bel-

gii Ordinum, amborum apud Excelsam Portam Ottomannicam Oratorum, & ad restabiliendam pacem universalem Legatorum Plenipotentiariorum, qui munere Mediatoris integrè, sedulo & prudenter perfuncti sunt: post invocata aeterni Numinis opem, & commutatas ritè mandatorum tabulas ad Divini Nominis gloriã & utriusque Imperii salutè, in sequentes viginti mutuas Pacis, & Concordiae Leges conveniunt. ARTIC. I.

Regio Transylvaniae, quemadmodum de praesenti est in possessione, & potestate Caes. Majestatis, ita maneat in Eiusdem Dominio: Et à Podoliae Cōfinio, usque ad extremum Vallachiae Cōfinio, suis Montibus, qui antiqui fuerunt Limites ante praesens bellum inter Transylvaniam ex una parte, & Moldavia atque Vallachiam ex alia parte, atque Cōfinio Vallachiae usque ad Flumen Marusium, pariter suis Montibus, qui antiqui fuerunt Limites, circumscribitur, & sic utrinque observatis antiquis Limitibus, nec ultra nec citrà ab utroque Imperio fieri possit extensio.

#### ARTICVLVS II.

Provincia subjecta arci Temesvarinensi cum omnibus suis districtibus, & interfluentibus Fluvii maneat in possessione, & potestate Excelsi Imperii Ottomannici, atque à parte Transylvaniae fines ejus sint ab extremo Cōfinio Vallachiae usque ad Fluvium Marusium in superiori Articulo constituti Transylvaniae antiqui Limites, Tū à parte Marusii usque ad Fluvium Tibiscum citerioribus ripis ejusdem Marusii, & à parte Tibisci usque ad Danubium citerioribus ripis Fluvii Tibisci fines ejus limitentur Quae verò intra predictos Limites sita sūt Loca, nempe Caransebes, Lugos, Lippa, Gsanad, Iscanisia, Betische, BetsKereck, & Sablia citerius, & intra praecōstitutos ante praesens bellum Limites antiquos Transylvaniae, ac secundum praedeclaratam rationem intra ripas Fluminum Marusii & Tibisci in Temesvarinensibus Territoriis, qualiscūque alius similis locus reperiatur, ea conditione destruantur per Caesares, ut vi Pactorum amplius



reædificari non possint: Et prædicta Regio Temesvvarinensis omnino libera relinquitur, & impofterum neque in dictis hisce locis, neque prope ripas Fluviorum Marusii atque Tibisci alia vel majora vel minora loca, quæ possint specie Fortificationis exhibere, exstruantur.

Fluviorum Marusii ac Tibisci inter Provinciâ Temesvvarinensem, & Provincias Cæsareæ potestati, & possessioni subjectas, usus sit communis Subditis utriusque Imperii, tum ad potum pecorum omnis generis, tum ad piscationem, & alias comoditates Subditis perquam necessarias.

Cum verò onerariæ Naves à partibus superioribus subjectis Cæsareo Dominio, tum per Marusium Fluvium in Tibiscum tum per Tibiscum in Danubium, sive ascendendo sive descendendo ultrò citroque meâtes nullo obice præpediri debeant, navigatio Navium Germanicarum, aut aliorum Subditorum Cæsareorum nullo modo possit in cursu suo ultrò citroque incommodari, sed liberè atque commodissimè fiat ubique in prædictis duobus Fluviis; Et siquidem reciproca amicitia & mutua benevolentia convenientia id etiam requirat, ut Subditi Imperiali Ottomannicæ potestati subjecti possint usus prædictorum Fluviorum esse participes, sine impedimento Navibus piscatoriis etiâ ac Cymbis utantur. Molendinariæ autem Naves in locis tantum, quibus Navigationi alterius nempe Cæsarei Domini, nullatenus impedimento esse possint, communicatione Gubernatorum utriusque Domini, & consensu ponantur: quinimò ne diversione aquarum in Marusio cursus Cæs. Navium incommodum aliquod patiatur, nullatenus permittetur, ut sive Molendinarum sive alia occasione ex Marusio aqua aliò derivetur seu diducantur. Insulæ quæcunque in prædictis Fluviis, cum actu sint in potestate Cæs. maneant, uti possidentur: & Subditi utriusque Domini omnino pacificè atque tranquillè vivât, severissimisque Edictis ab insolentiis, & contraventione Pactorum contineantur. A R T. III.

Cum Regio inter Fluvios Tibiscum,

& Danubium vulgò dicta BatsKa sit in sola possessione & potestate Cæsareæ Majestatis, sic maneat deinceps etiam in prefata potestate, & Dominio Cæsareo, neque Titeliū magis, quàm in præsentī est, fortificetur. A R T. IV.

Ab extrema ripa citeriore Tibisci, opposita Titelianæ ripæ, & angulo terræ ibidem per conjunctionem Tibisci, & Danubii terminato deducatur linea recta usque in ripam Danubii: item è regione citerioris ripæ Tibiscanæ sita, & ulterius protrahatur pariter recta ad Moravizii ripam citeriorem amnis Bosfut: & inde ad Locum, usque ubi prædictus amnis Bosfut principali alveo in Savum elabatur: & Moravizio sine ulla Fortificatione relicto, exstructisque tantum in opposita utrinque ripa, apertis pagis, separentur per prædictam lineam firmatam atque distinctam sive fossis, sive lapidibus, sive palis, sive alia ratione, Imperia sequenti modo: Regio versus Belgradinum intra modò dictos Limites permaneat sub sola potestate Potentissimi Ottomannorum Imperatoris: Regio verò extra prædictam lineam sita, maneat sub sola potestate, & Possessione Potentissimi Romanorum Imperatoris: & secundum prædictos Limites pariter possideantur Fluvii, qui sunt Territoriis permanentibus in possessione utriusque partis. A R T. V.

Ab ostio amnis Bosfut in Savum effluētis, usque item in Savum elabentis Unnæ Fluvii ostium Savi altera quidem pars pertinens ad Ditionem Cæsaream possideatur ab Ejus Majestate, altera verò pars possideatur ab Imperatore Ottomannorum.

Interfluenis Fluvius Savus, & Insulæ in hoc communi tractu sitæ, sint communes, & usus tum ad navigationem ultrò citroque, tum ad alias commoditates utriusque partis Subditis pariter communis sit, utriusque religiosè observantibus pacificum, & imperturbatum ultrò citroque commercium.

Usque ad Unnam Fluvium Regio pertinens ad Dominium Imperialis Ottomannicæ Majestatis, qua Bsoniâ spectat, citerioribus ripis Unnæ Fluvii definia-



tur atque terminetur evacuatis Novi, Dubizza, Jessenovizza, Doboy, & Brod ex parte Bosnenſi & qualicūque alio ſimili loco in hoc Tractu exiſtētes, & deductis inde Præſidiis Cæſareis iſta pars omni modo libera relinquatur; Caſtanouiz autem, & Inſulæ infra Terram Novi verſus Savū cum ulterioribus ripis ejuſdem Unnæ, cum ſint & maneat in poteſtate Romanorum Imperatoris, prædictis Limitibus hinc diſtinguantur.

Loca demum ultra Unnam longè à Savo ſita, & ab utraque parte Præſidiis conſervata, atque poſſeſſa cum Terris ante præſens bellum ad eadē ſpectantibus, maneat iterum in poteſtate utriusque poſſidentis partis, ea conditione, ut Commiſſarii utrinque mox deputandi Diſtrictus atque Territoria ſingulatim deductis particularibus Lineis ſeparantes, per foſſas, lapides, palos, aut alia quacunque ratione, ad evitandam conſuſionem poſita ſigna, ſegregēt atque diſjungant, in partibus Croatiae uſque ad ultimū Confiniū, & terminum Locorum in utriusque Dominii poſſeſſione permanſurorum.

Et ex utraque parte, ſi quis auſus fuerit alterare, mutare, evellere, aut quovis modo violare aliquod ex prædictis Signis, ille per omnimodam inquiſitionem deprehenſus ad exemplum aliorū ſeveriſſimè puniatur.

Commiſſarii verò ad diſtinctionem, & poſitionē Limitum in iſto Confinio, quoad fieri poterit, quàm celerrimè deputandis Regiis Edictis demādetur, ut ad tranquil itatem, & ſecuritātē Subditorum utriusque Dominii ſedulò animum abhibentes ſine cōtroversia, & ſine quacunque particulari cōplacentia Terras optimè ſeparent, atque manifeſtè diſtinguant.

Cum ſiti in altera Savi parte, quā Dominium Imperiale Ottomanni cū recipit, munimenti Brod Fortificationes utpote recenter à Militiis Cæſareis factæ, tēpore educēdi Præſidii Cæſarei everti debeāt, locus autem ille ſit commodiſſimus ad Mercaturā, poterit ibidem erigi cum honeſto & commodo recinctu civitas, ita tamen ut in Arcis

aut Munimēti formā non redigatur.

#### ARTICVLVS VI.

Deſignati tandē per hoſce Tractatus, & ſubſecuta, ubi opus fuerit, locali Deputatorū Commiſſariorum ſeparatione ſtabiliti, ſive deinceps idoneo tēpore per operam Commiſſariorū utrinque, ſtabiliendi Confiniorū Limites ſanctè utrinque, & religioſè obſerventur, ita ut ſub nulla ratione aut prætextu extēdi, transferri, aut mutari poſſint: neque liceat alicui paciſcentiū parti in alterius partis Territoriū ultra ſtatutos ſemel terminos, aut lineas quidquā Juris aut poteſtatis prætereſcere aut exercere, aut alterius partis Subditos ſive ad pendendum tributū qualecunque ſive præteritum, ſive futurum, ſive ad quavis aliam humano ingenio excogitabilem exactionis aut vexationis ſpeciem adigere aut moleſtare, ſed omnis altercatio juſtè amoveatur. ARTIC. VII.

Licitum & liberum eſto utrique partium pro Confiniorū ſuorū ſecuritate, quocunque meliori viſum fuerit modo, arces munimenta, & loca, per præſentes Tractatus pacificè poſſeſſa, quæcunque de facto extant, reparare, munire, & fortificare, exceptis illis, de quibus utrinque nominatim cautum eſt. Ad Incolarum verò commodas habitationes in extremis Confiniis apertos pagos ædificare ubique ſine impedimento, & ſine exceſſione utrique parti liceat, dummodo ſub hoc pretextu Fortalitia non erigantur. ARTIC. VIII.

Incurſiones hoſtiles, & occupationes, omneſque inſultus clam aut ex improviſo facti, devaſtationes, & depopulationes Territorii utriusque Dominii omnino, & ſeveriſſimis Mandatis prohibita ſint ac illicita: trāſgreſſores verò articuli huius ubicunque deprehenſi ſtatim incarcerentur, & per Jurisdictionem Loci, ubi captivati fuerint, pro merito puniantur abſque ulla remiſſione, & rapta quacunque ſint diligentiffimè perquiſita, & ad invēta, cum omni æquitate Dominis ſuis reſtituantur: Capitanei quoque ipſimet, Commēdantes, & Præſecti utriusque partis ad juſtitiam nulla admiſſa injuria integerrimè admini-



ministrandam sub amissione officii non solum, sed etiam vitæ, & honoris adstricti sint, atque obligati. **ART. IX.**

Maneat porro etiam illicitum futuris quoque temporibus, receptaculum vel fomentum dare malis Hominibus rebellibus Subdiis, aut male contentis, sed ejusmodi Homines, & omnes Prædones, raptores, etiâ si alterius partis Subditi sint, quos in ditione sua deprehenderit, merito supplicio afficere, utraque pars adstricta sit: qui si deprehendi nequeant, Capitaneis aut Præfectis eorum, sicubi eos latitare compertum fuerit, indicentur, iique illos puniendi Mandatum habeant: quod si nec hi officio suo in punitione talium Sceleratorum satisfecerint, indignationem Imperatoris sui incurrant, aut, officiis exuantur, aut ipsimet penas pro reis luant; Quoque magis nefariorum hujusmodi petulantis cautum sit, neutri partium liceat intertenere, & alere Haydones, quos liberos nuncupant, Plagiarios Pribeck dictos, atque id genus facinorosorum Hominum, qui non sunt alterutrius Principis stipendio conducti, sed rapto vivunt, tamque ii, quam qui eos aluerint, pro demerito puniantur, talesque nefarii, etiam si consuetæ vitæ emendationem præferant, nullam fidem mereantur, nec prope Confinia tolerantur, sed ad alia remotiora loca transferantur. **ART. X.**

Cum tempore præsentis hujus belli plures ex Hungaris & Transylvanis à subjectione Sue Cæs. Majest. secedentes ad Confinia Exc. Imp. se se receperint, atque hac in parte etiâ conclusæ per inducias inter utrumque Imp. almæ huius Paci debitis modis in futuram securitatem providendum sit, de prædictis ita pactum est, ut in ditionibus antè nominati Excelsi Imp. ad libitum possint locari & accommodari: Ne tamen aliquo modo Confiniorum tranquillitas, & Subditorum quies perturbari queat, loca, ubi prædicti collocantur, remota sint ab omnibus limitaneis, & confinariis partibus, & uxoribus illorum dabitur facultas sequendi Maritos suos, iisque in Imp. assignato ad hoc districtu cohabitandi. Cumque imposterum in reliquos Subditos Potentiss.

Ottoman. Imp. annumerandi veniant, non liceat illis à subjectione ejusdem amplius recedere: & si qui recesserint, atque ad Patriam iterum reverti voluerint, in numero & conditione malevolorum recenseantur, neque illis à Cæsareis fomentum aut receptaculum præbeatur, quinimo deprehensi Ottomanis Confiniorum Gubernatoribus extradantur, quo magis utrinque securitati Pacis prospiciatur. **ART. XI.**

Ad tollendas penitus quasunque in Confiniis super aliquo articulorum Armistitii hujus, aut quavis de re imposterum nascentes controversias, differentias, aut discordias, ubi prompto & maturo remedio opus sit, ordinetur utrinque in Confiniis primo quoque tempore electi pari numero Commissarii, viri neutiquam avidi, sed graves, probi, prudentes, experti, atque pacifici: Hique loco opportuno convenientes sine exercitu cum æquali pacificarum personarum comitiva, omnes & singulas hujusmodi controversias emergentes audiant, cognoscant, decident, & amicabiliter componant, talem denique ordinem, & modum constituent, quo utraque pars suos Homines, & Subditos citra omnem tergiversationem vel pretextum gravissimis penis ad sinceram ac firmam pacis observantiam compellat: Quod si verò negotia tanti momenti occurrerent, quæ per Commissarios utriusque partis componi, & expediri non possent, tunc ad ambos Potentissimos Imperatores remittantur, ut ipsi complanandis iisdem, sedâdis, & extinguendis modum, & rationem invenire, & adhibere valeant, ita ut tales controversiæ, quæ fieri poterit intra brevissimum temporis spatium, componantur, nec earum resolutio ulla ratione negligatur, aut protrahatur.

Cumque præterea in antecedentibus sacris capitulationibus duella, & mutue ad certamen provocationes fuerint vetitæ, imposterum etiam sint illicitæ; & si qui ad singulare certamen venire ausi fuerint, in illos ut transgressores gravissime animadvertatur. **ARTIC. XII.**

Captivi tempore præsentis belli ex utraque parte in captivitatem abacti, & in



in publicis carceribus adhuc superstitēs, cū occasione istius almæ Pacis liberationem tandem aliquando meritò sperent, nec possint sine læsione Majestatis Imperatoriæ, & laudatæ consuetudinis in eadem captivitatis miseria, & calamitate relinqui: usitatis ab antiquo, vel honestioribus adhuc rationibus per cōmutationem in libertatem asserantur, & si plures, aut melioris conditionis in una quàm in altera parte invenientur, pro reliquorū etiā liberatione, quando solennes Legati instantias asserent, gratiosa, & huic almæ Paci conveniens utriusq; Imperatoris pietas nequaquam denegetur: Cæteris verò, qui in privatorum potestate sūt, vel apud ipsos Tartaros, licitum sit liberationem suam honesto, & quàm fieri poterit, mediocri lytro procurare. Quòd si cū Captivi Domino honesta aëcommodatio fieri non poterit, Judices locorum litem omnem per compositionem dirimant: sin autem prædictis viis id etiam confici haud posset, Captivi pretiis eorum sive per testimonia, sive per Juramenta probatis atq; solutis eliberentur. Nec possint Domini aaviditate majoris lucri sese redēptioni eorundem opponere, & quandoquidem ex parte Excelsi Imperii Ottomānici Homines non emitterentur, qui taliter eliberandis captivis operam adhibeāt, spectabit ad probitatem Cæsareorum Præfectorum, ut ad dimittendum Ottomannos Captivos, quo empti sunt pretio sincerè liquidato, Dominos illorum adstringāt, atque ita sanctum hoc opus pari utrinq; pietate promoveatur; quousq; demū Captivi utrinque prædicta ratione eliberentur, Legati Plenipotentarii ex utraque parte officia sua adhibebunt, ut interea miseri Captivi benignè tractentur. **ARTIC. XIII.**

Pro Religiosis, ac Religionis Christianæ exercitio juxta ritum Romano-Catholicæ Ecclesiæ, quæcunque præcedentes gloriosissimi Ottomannorū Imperatores in Regnis suis sive per antecedentes Sacras Capitulationes, sive per Signa Imperialia, sive per Edicta, & Mandata specialia favorabiliter cōcesserunt, ea omnia Serenissimus, & Potē-

tissimus Ottomānorum Imperator in posterum etiam observanda confirmabit, ita ut Ecclesias suas præfati Religiosi reparare atq; resarcire possint, functiones suas ab antiquo consuetas exerceant, & nemini permissum sit, contra Sacras Capitulationes, & cōtra Leges Divinas aliquo genere molestiæ, aut pecuniariæ petitionis eosdem Religiosos cujuscūq; Ordinis, & conditionis afficere, sed consuetà Imperatoria pietate gaudeant, & fruuntur. Præterea Serenissimi, & Potētissimi Romanorum Imperatoris solenni ad fulgidam Portam Legato licitū sit, commissā sibi circa Religionē, & Loca Christianæ Visitationis in Sancta Civitate Jerusale existentia exponere, atque instantias suas ad Imperiale Solium asferre. **ARTICULUS XIV.**

Commercia juxta antecedentes etiam sacras Capitulationes libera sint utriusque partis Subditis, in omnibus Imperiorum Regnis & Ditionibus; ut autem utriq; parti utili ratione, & sine fraude, & dolo peragatur, inter Deputatos Commissarios rem mercatoriam bene intelligentes tempore solennium utrinque Legationum tractabitur, & sicuti et aliis Excelsi Imperii amicis nationibus observatum est, ita etiam Subditi cujuscūq; Nationis Cæsareæ Majestatis securitate, & utilitate Commerciorum in Regnis Excelsi Imperii idoneis modis, & usitatis Privilegiis gaudebunt, & perfruentur. **ARTICULUS XV.**

Quæcunque conditiones in antiquis sacris Capitulationibus expressæ sunt, nec prædictis Punctis hoc Tractatu stipulatis, aut liberrimo cujusque possidetium Dominio, & usui Ejusdem adversantur, aut præjudicant, post hac etiam colantur sanctè, & observentur, cassatis & annullatis iis, quæ supradictis quocūque modo repugnant. **ART. XVI.**

Ut quoque tanto magis Armistitium hoc bonaque inter ambos Potētissimos Imperatores amicitia firmetur, ac coalescat, mittentur solennes utrinque Legati ex æquo usitatis cæremonialibus ab introitu in Confinia usque ad reditum in locum secundæ permutationis excipiendi, honorandi, tractandi atque proficiendi.



sequendi, qui in signum amicitiae spontaneum munus, conveniens tamen, & utriusque Imperatoris dignitati consentaneum afferet; Et prima Aestate in mense Junio iter, praevia mutua correspondentia, uno eodēq; tempore suscipiētes in Sirmienfi Cōfinio, more jam pridem inter utrumque Imperium observato permutabuntur. Solēnibus porro Legatis in Imperatoriis Aulis, quidquid libuerit, petere liceat, ac permittatur.

#### ARTICULUS XVII.

Regula, & norma Curialium in recipiendis, receptisque pariter honorandis, & tractandis Ministris ultrò citroq; cōmeantibus, & commorantibus juxta usitatam prioribus etiam temporibus modalitatem deinceps ab utrinque cum aequali decore, & secūdū distinctā characteris missorū praerogativā observetur.

Legatis Cæsareis, & Residentibus, & quibus vis eorundē Hominibus pro suo arbitrio, quibuscunque placuerit Vestibus uti licitum sit, nevē quisquam impedimento esse possit. Ministri porro Cæsarei, sive Oratoris, sive Legati, sive Residentis, sive Agentis munere fungantur, quibus reliquorum Principum fulgidā Portae amicorum Legati, & Agentes immunitatibus, & Privilegiis perfruuntur, eadem libertate, imò ad distinguendam Cæsareae dignitatis praerogativā usitatis melioribus modis fruatur, habeantq; liberam potestatem conducendi Interpretes. Cursores etiam, & alii eorū Homines Vienna ad fulgidā Portam, atq; iterum redeuntēs, & ultrò citroque venientes salvo passu tutò, & securè permeent, atque ut commodè iter suum perficiant, omni favore coadjuventur.

#### ARTICULUS XVIII.

Pax ista quamvis secundū propositas condiciones cōclusa, tum demū integrū ex omni parte robur obligationis, & debitae observantiae vinculū accipiet, & inducet, cū omnia, & singula, quae de de Cōfiniis suprā recēsito modo ultrò citroque promissa, & acceptata sunt, tā de distinctionibus Limitū, quā de evacuationibus, & demolitionibus plenariè in effectū, & executionē deducta fuerint, ita, ut absoluta designatione Li-

mitum in unoquōque Cōfinio statim subsequatur demolitio, aut evacuatio, quod ut quā celerrimè succedat, designentur ad Limites, & terminos Cōfiniorum ponendos, & distinguendos ex utraque parte Commissarii, qui die Aequinoctii, scilicet 22. Mensis Martii, aut 12. secundū veterem stylum, Anni Millefimi Sexcētesimi Nonagesimi noni, in Locis inter Commissarios cōsensu Gubernatorum utriusque Cōfinii determinandis, mediocri, & pacifico Comitatu cōveniat, atq; intra Spatium duorū Mensium, si possibile sit, aut etiā citius, ubi fieri poterit, Cōfinia Limitibus, & terminis manifestis per superiores articulos constitutis distinguant, separent, determinent, & Statuta inter Legatos Plenipotētiarios utriusque Imperii accuratissimè, & citissimè exequantur.

#### ARTICULUS XIX.

Has verò conditiones, & articulos ad formam hic mutuò placitam à Majestatibus utriusque Imperatoris ratihabitū iri, atque ut solennia ratificationis Diplomata intra Spatium triginta dierū a die Subscriptionis, vel citius in Cōfiniis per Illustrissimos & Excellentissimos Legatos Plenipotētiarios Mediatōres reciprocè rectēque commutentur, Legati Plenipotētiarii utriusq; Imperii se se infallibiliter obligant, atq; praestituros compromittunt. ART. XX.

Duret Armistitium hocce, & extēdatur, favēte Deo ad viginti quinque Annos continuè sequentes à die, qua ejusdē subscriptio facta fuerit, quo Annorum numero elapso, vel etiā medio tempore priusquam elabatur, liberum esto utriq; partium, si ita placuerit, Pacem hanc ad plures adhuc Annos prorogare.

Itaque mutuo, & libero cōsensu quaecunque stabilita sunt Pacta inter Majestatem Serenissimi, & Potentissimi Romanorum Imperatoris, & Majestatem Serenissimi, & Potentissimi Ottomanorum Imperatoris, & Hæredes Eorundem Imperia quoque, & Regna Ipsorū: terra item marique sitas Regionēs, Civitates, Urbes, Subditos, & Clientes observentur sanctè, religiosè, ac inviolabiliter; Et demandetur seriò omnibus utriusq;



utriusque partis Gubernatoribus, Præfectis, Ducibus Exercituū, atq. Militiis, & quibusvis in eorūdem Clientela, obedientia, & subiectione existētibus, ut illi quoque prædeclaratis conditionibus, clausulis, pactis, & articulis sese adequatè conformātes omnibus modis caveāt, ne contra Pacem, & amicitiam hāc sub quocunque nomine, aut prætextu, se invicem offendant, aut damnificent, sed quolibet prorsus Inimicitiae genere abstinēdo bonam colant vicinitatem, certō sciētes, quòd si eatenus admoniti morem non gesserint, severissimis in se poenis animadvertendum fore.

Ipse quoque Crimēnsis Chanus, & omnes Tartarorum Gentes quovis nomine vocitatæ ad Pacis hujus, & bonæ vicinitatis, & reconciliationis Jura ritè observanda adstricti sint, nec iisdē contraveniendo, hostilitates qualescunque exercent erga quasvis Cæsareas Provincias, earumque Subditos aut Clientes: Porro si ex aliis Exercituū generibus, si ex Nationibus Tartarorum, si quis contra sacras Imperatorias hasce Capitulationes, & contra Pacta, & Articulos earum quidpiam ausus fuerit, is poenis rigorosissimis coerceatur.

Incipiat verò modo dicta Pax, Quies, & Securitas Subditorū utriusq. Imperii à suprafata die subscriptionis, & cessent

exinde, atque sustollantur omnes utrinque inimicitiae, & Subditi utriusq. partis securitate, & trāquillitate fruuntur. Eoque sine, & quò magis per summam curam, ac sedulitatem hostilitates inhiberi possint, transmittantur quàm celerimè Mādātā, & Edicta publicandæ Pacis ad omnes Confiniorum Præfectos, cūq. Spatium aliquod temporis requiratur, intra quod Officiales in remotioribus præsertim Cōfiniis istam cōclusæ Pacis notitiam obtinere valeant, statuuntur viginti dies pro termino, post quē si quis hostile quidpiam alterutra ex parte admittere præsumperit, poenis superius declaratis irremissibiliter subja- ceat.

Ut demūm Pacis Conditiones viginti hisce articulis conclusæ, utrinque acceptatæ, & debito summoque cum respectu inviolatæ observentur: Siquidē Domini Plenipotentiarīi Ottomanni- ci vi concessæ iisdem facultatis Imperatoriae Instrumentum Turcico Sermoni axaratum, & subscriptum, legitimū, & validū nobis exhibuerint: Nos quoq. vi Mādātī, & Plenipotētiae nostræ, propriis manibus, & propriis Sigillis subscriptas, & signatas hasce Pactōrū Litteras in Latino Idiomate tanquam legitimū, & validum vicissim Instrumentum extradidimus.

**FINIS.**



TRATTATO DI PACE TRA  
**L' ECCELISO IMPERIO**  
**OTTOMANNO**  
 E LA  
**SERENISSIMA REPUBBLICA**  
**DI VENEZIA**

**L'** *Eccelso Imperio Ottomanno, e la Serenissima Republica di Venezia, conchiuso nel Congresso di Carlouiz nel Sirmio sotto la Tende alli 26 di Genaro 1699; essendovi Ambasciatori Plenipotenziarii dell' Eccelso Imperio gl' Illustrissimi & Eccellentissimi Signori MEhemet Effendi Gran Cancelliere, & Alessandro Mauro Cordatoe; per la Serenissima Republica l' Illustrissimo & Eccellentissimo Sig. Carlo Ruzini Cavaliere; Mediatori gl' Illustrissimi & Eccellentissimi Signori Gulielmo Paghet Ambasciatore di Sua Maestà Brittanica, e Giacomo Colyer Ambasciatore degli Alti e Potenti Stati Generali delle Provincie Unite; oltre gl' Illustrissimi & Eccellentiss. Sign. Ambasciatori Plenipotenziarii di Sua Maestà Cesarea, e di Polonia, &c.*

**ARTICOLO PRIMO.**

**L**A Morea colle sue Città, Fortezze, Castelli, Terre, Ville, Monti, Fiumi, Laghi, Boschi, Porti, & ogni altra cosa, che si ritrova dentro la Circonferenza della medesima, ora possessa dalla Republica di Venezia, resti pacificamente nel possesso, e Dominio dell' istessa Republica, tra' i suoi limiti del Mare, e dell' Essamiglio, ove sono li Vestiggi dell' antica muraglia, così che nè dal canto di Morea si faccia veruna estensione nella Terra ferma, nè dal canto della Terra ferma si faccia alcuna estensione oltre i Limiti della Morea

**ARTICOLO II.**

La Terra ferma essendo nel possesso dell' Eccelso Imperio, resta totalmente nel possesso, e Dominio dell' istesso Imperio, per appunto nello Stato, che si trovava nel principio di questa ultima Guerra. La Fortezza di Lepanto resterà evacuata dalla Republica di Venezia. Il Castello detto di Rumelia nella parte di Lepanto si demolirà, e si demolirà parimente la Fortezza di Prevesa, e si lascerà in quella parte la Terra ferma nel suo primiero, & intiero Stato.

A R.



## ARTICOLO III.

L'Isola di Santa Maura colla sua Fortezza, e Capo di Ponte, detto Peracia, senza veruna estensione maggiore in Terra ferma, e l'Isola di Leucade attaccata à Santa Maura, restaranno nel possesso, e Dominio della Republica di Venezia.

## ARTICOLO IV.

L'Evacuazione di Lepanto, e la Demolizione del Castello di Rume-  
lia, e di Prevesa, si eseguiranno subito doppo la distinzione de' Limiti in Dalmazia; & in questo mentre per levare tutte le ostilità, & anco le occasioni di queste, li Presidii, de' detti trè Luoghi si conteneranno dentro, nè faranno alcuna escursione nella Terra ferma, nè veruna pretesione per qualsivoglia pretesto, e gli Abitanti delli sudetti Luoghi possano restare, e partire, secondo che vorranno, senza usarsi alcuna violenza.

## ARTICOLO V.

Li Golfi, che si trovano frà la Terra ferma, e la Morea restano all'uso commune, obligandosi l'una parte e l'altra di conservarli immuni, e fràchida qualsivoglia cattiva Gente.

## ARTICOLO VI.

Le Isole dell' Arcipelago, e di quel Mare resteranno in quello Stato, che erano avant' il principio di questa ultima Guerra, nel possesso dell' Eccelso Imperio, nè si pretenderanno dalla Republica caraggi, ò siano contribuzioni, od altro introdotto nel tempo della presente Guerra.

## ARTICOLO VII.

Per l'avenire l' Eccelso Imperio non pretenderà dalla Republica di Venezia per l'Isola di Zante, nè dalli suoi Abitanti alcuna Pensione passata, ò futura. L'Isola di Egina colla sua Fortezza come adgiacente alla Morea, e posseduta dalla Republica di Venezia, rimanerà col suo presente Stato nel possesso, e Dominio dell' istessa Republica.

## ARTICOLO VIII.

Nella Dalmazia le Fortezze di Cnin, Sing, e Ciclut, e Gabella, essendo al presente nel possesso, e Dominio della Republica di Venezia, restaranno nel pacifico possesso, e Dominio della medesima; mà poichè si devono porre li Limiti in tale forma, che li possessi restino chiari, e li Sudditi di ambe le parti in quiete, e tranquillità, nè si possa venir à qualsivoglia imaginabile differenza, che possa in alcuna maniera disturbare la tranquillità delli Confini; si è accordato, che dalla Fortezza di Cnin alla Fortezza di VerliKa, e da quella alla Fortezza di Sing, e da questa alla Fortezza di Duare detta Zadvaria, e da questa alla Fortezza di Vergoratz, e parimente da questa alla Fortezza di Ciclut, e Gabella, si tirino Linee rette, e si separino li Confini, sicche dentro le dette Linee verò il Dominio Veneto, & il Mare tutte le Terre, e li Distritti colli Castelli, Forti, Torri, e Luoghi chiusi, restino nel solo possesso, e Dominio della prememorata Republica, e le Terre, e Distritti, che saranno fuori della detta Linea, restino nel possesso, e Dominio dell' Eccelso Imperio, colli Castelli, Forti, Torri, e Luoghi chiusi, esistenti in quelli, e non si permetterà per l'avenire alcuna estensione, e dilatazione, ò restrizione nè dall' una, nè dall'altra parte. E le dette Linee secondo l'abilità de' luoghi si faranno chiare, e manifeste colli termini ò di Colli, e Boschi, ò di Fiumi, & acque correnti, & ove il luogo non darà l'evidenza, si poneranno segni di Fosse, ò Pali, ò Colonne, come frà li Commissarii d' ambe le parti destinati à questa designazione di commune concerto si troverà à proposito; e perche dette Fortezze nel possesso della Republica habbiano anche in fronte spazio conveniente di Territorio, alle For-



Fortezze di Cnin, VerliKa, e Sing Duare, e Vergoratz, e Ciclut, si assignarà dalli Commissarii lo spazio d'un'ora di Paese, con retitudine o linea semicircolare, conforme lo permettera, o lo richiederà la convenienza del Terreno; la Fortezza di Cnin haverà il suo fianco verso le parti della Croazia, fin'al Confine del Cesareo Dominio, senza verun pregiudizio delli tre Dominii, che haveranno in quella parte li termini delli loro Confini, ma haverà sempre da osservarsi il Jus accordato a cadaun di questi tre Dominii per questa universale Pace.

La sudetta linea si osserverà dall'una, e dall'altra parte; ma se vicino, o dentro in quella, venisse a restare qualche Fortezza dell'Eccelso Imperio, restando nelle spalle di quella il suo Territorio intiero, nella fronte semicircularmente haverà da goder il Terreno posto dentro la circonferenza parimente dello spazio d'una ora, e per la Fortezza di Ciclut parimente nella fronte si darà il territorio nello spazio di un'ora, e nel fianco fuori della linea lo spazio di due ore di Terra, tirandosi una linea retta fin'al Mare.

Et in questa forma, e regola essendo distinto il Confine, e posti li termini, e separate le Terre da possederli, si osserveranno inviolabilmente, e senza veruna mutazione; e se alcuno mai haverà l'ardire di violare qualche segno, o di trasgredire qualche termine, e gli Uffiziali ancora, che mancaranno nella dovuta cura col meritato castigo delli delinquenti, tanto dall'una, quanto dall'altra parte, faranno severamente puniti.

E se a caso li Commissari havessero l'incontro di qualche difficoltà, che non potessero accordarsi: informaranno li loro Padroni sinceramente, e realmente, affinche cogli Uffizii delli Rappresentanti delle Maestà Cesarea, e Brittannica,

e degli alti Potenti Stati Generali delle Provincie Unite presenti alla fulgida Porta si definisca amichevolmente: E per simile od altra qualsivoglia differenza di Confine non si venirà ad alcuna ostilità, nè s'intorbiderà la quiete delli Sudditi, nè s'intenderà alterare la Pace conclusa coll'Eccelso Imperio. ART. IX.

Il Territorio, e li Distretti della Signoria di Ragusa faranno continuati colli Territorii, e Distretti dell'Eccelso Imperio, levandosi ogni ostacolo, che impedisse la continuazione, e la comunicazione delle Terre della detta Signoria colle Terre del medesimo Imperio.

#### ARTICOLO X.

Nella vicinanza di Cattaro, Castelnuovo, e Risano, essendo attualmente nel possesso, e Dominio della Republica di Venezia, restino nel pacifico possesso, e Dominio della medesima Republica, colle loro Terre; e l'istesso s'intenda per qualunque altra Fortezza in quella parte esistente attualmente nel possesso della medesima. E li Commissarii, che faranno destinati dall'una, e l'altra parte, fino d'esperimentata probità, affinche senza alcuna propria passione, giudicando realmente questo importante affare, anco in quella parte separino li Territorii, e li distinguano con evidenti segni, sicche si levi l'occasione d'ogni torbidezza, ma da quella parte ancora si avvertisca, che non s'interrompa la continuazione intiera delle Terre di Ragusa, con quelle dell'Imperio.

#### ARTICOLO XI.

Dovendosi cominciare la designazione del Confine di ambe le parti in Dalmazia; e nella parte di Cattaro al primo tempo che sarà commodo, li Commissari Deputati a questa opera corrispodendo con previi avvisi faranno la loro cononei-

Xx 2 giunz



zione in luogo conveniente, con comitiva di Gente militare bensì, mà pacifica, e quieta, d'ugual numero, e coll'ajuto d'Idio cominceranno la loro funzione dal giorno dell'Equinotio di Marzo dell'anno corrente, & adopraranno ogni diligenza nella distinzione dell'uno, e dell'altro Confine delle suddette parti, Affinche con prestezza finiscano nel termine di due Mesi, e più presto, se si può fare.

#### ARTICOLO XII.

Quanto più è desiderata la fermezza dell'amicizia, e la quiete de' li Sudditi di ambe le parti, tanto più devono essere ugualmente abominati quelli, che portati dal reprobò loro ò genio, ò costume, anco nel tempo di Pace con ladronecci, & altri ostili esercizi intorbidano la tranquillità del confine, perciò nè dall'una parte nè dall'altra si darà ricetto, ò fomento à tali forusciti di qualsivoglia forte, mà faranno perseguitati, presi, e consegnati, acciò che ad esempio di altri sino col meritato castigo puniti, e farà per l'avenire proibito l'appoggio, & il mantenimento di questi mali Huomini.

#### ARTIC. XIII.

A cadauna delle parti sia lecito di rifarcire, riparare, e fortificare le possedute Fortezze, mà non già di fabricarne di nuovo altre Fortezze, appresso il Confine, ò le Fortezze demolite dalla Republica di Venezia nelle Sponde della Terra ferma; Per la commodità però de' li Sudditi sia lecito di porre Borghi, e Villaggi per tutto, osservandosi trà di loro pacificamente ogni buona corrispondenza, e vicinanza, e contendendosi nelli proprii termini; e se à caso succedesse frà loro alcuna differenza, subito convenendo li Prefetti del Confine d' ambe le parti amichevolmente, e con ogni giustizia levino l'occasione di qualsivoglia contrasto.

F I

#### ARTICOLO XIV.

Tanto per la Religione, e per la libertà, e permuta degli Schiavi, quanto per il Traffico, si osserverà lo Stile, e tenore delle antecedenti Capitolazioni, e farà lecito all'Ambasciatore della Republica di portarne le sue ulteriori istanze al Soglio Imperiale; Intanto circa il Traffico siano confermati anco per questa Pace li sacri commandamenti concessi per avanti alla Republica, & il Traffico haverà da godere la sua forma, che haveva avanti questa ultima Guerra, e li Mercanti della Nazione Veneta tutti li Privileggi, che le sono stati concessi.

#### ARTICOLO XV.

Sin' al giorno delle immediate Sottoscrizioni frà li Plenipotenziarii dell' Eccelso Imperio, e della Republica di Venezia, dal giorno della Sottoscrizione delli Plenipotenziarii di Sua Maestà Cesarea, e di Polonia dell'accordato per la Republica, deve cessar ogni ostilità d' ambe le parti tanto per Terra, quanto per Mare; & osservarsi ogni buona corrispondenza, & affinche li Rettori di ogni Confine habbiano la notozia di questo Armistizio, si pone per le parti di Bosnia, Albania, e Dalmazia il termine di trenta giorni, e per le parti dell'Isola di Candia, e di Morea, e gli altri Confini di quelle parti, si pone il termine di giorni quaranta, doppo e dentro quali termini al possibile dal canto dell'Eccelso Imperio, e dal canto della Republica di Venezia non si contravenira ad alcuno di questi Articoli, che si potranno osservare.

Si concede inoltre alli Sudditi una vera, & universale amnestia, e qualsivoglia loro fatto, ò delitto commesso in tempo di Guerra, passando in totale obliuione, nissuno di essi, come delinquente, farà per l'avenire castigato, e molestato.

N E.



333

# INSTRVMENTVM PACIS

Inter Serenissimum, & Potentissimum Regem, & Rempublicam Poloniarum  
& Excelsum Imperium Ottomanicum, ad Carlo Wiz in Sirmio, in  
Congressu Generali Confederatorum Plenipotentiariorū confectæ.

*In nomine Sanctissimæ & Individuæ Trinitatis.*

**A**D perpetuam Rei memoriam. Omnibus & singulis, quorum interest notum sit: Quandoquidem inter Regnum Polonicum, & Excelsum Imperium intercedens diuturnum dissidium, Serenissimo & Potentissimo Magnæ Britanniae, Franciae & Hyberniae Rege, Gulielmo III., & Præpotentibus Generalibus Fœderati Belgii Statibus, sistendi humani Sanguinis, & reducendæ reciprocae Quietis desiderio, ad procurandos hujusalmæ Pacis Tractatus, Mediationem suam interponentibus, atq; officia omnia, & omnes conditiones Mediationis, diligenti opera & studio explentibus, Excellentissimis Dominis ad Fulgidam Portam Legatis Plenipotentiaris, Gulielmo Dominio Paget, Barone de Beaudefert, in Comitatu Staffordiensis, ejusdē Comitatus Regis Locumtenente, ex parte Majestatis Britannicæ: & Domino Jacobo Colyer, ex parte Præpotentiū Generalium Fœderati Belgii Ordinū favente Deo, reciproca utrinq; inclinatione, atq; propensione sopiri, & penitus extingui placuerit, atq; Carlovizii ad Confinia Sirmii, ubi Congressus Legatorum Plenipotentiariorum ex Inclytæ Mediationis dispositione institutus fuerat, initis Tractatibus de Pacis Articulis cum Illustribus & Excell. D. Mehemet Effendi, Magno Cancellario Excelsi Imperii, & Illustribus, atq; Excell. D. Alexandro Mauro Cordato, de Nobili Stirpe Scarlati, ab Intimis Secretis ejusdem Excelsi Imperii ad tractandam Pacem Legatis Plenipotentiaris, post aliquas Sessiones, tandem annuente Divina Clementia, Negotium hoc almæ desideratæque Pa-

cis feliciter in mutuas Leges coaluerit & integerrima iterū Amicitia, & Pax inter Sereniss. & Potētiss. Musulmanorum Imperatorem Sultanū, Filiū Sultani Mehemeti, Sultanū Mustafa: & Sereniss. & Potētiss. Regem, Augustū Secundum, Dominum meum Clementissimum & Rempublicā Poloniarum, super undecim, mutuo consensu cōpositis hisce Articulis, perpetuò religiosè interutrumq; Dominiū observanda, perfecta, & conclusa, restituta & renovata est, qui articuli subinde singulatim describuntur.

## ARTICULUS I.

Cum Excelsa perpetuitati subnixo Imperio, multo adhinc tempore intercedente ope, & favore Dei Altissimi sublata hostilitate, conciliationi & bonæ vicinitati congruā cum Sinceritate, antiqua amicitia iterum coalescente, ut hostilitates utrinq; amoveantur, & Subditi pristina securitate, quiete, ac tranquillitate fruantur, ante ultima duo bella constituti veteres Limites restituantur ac stabiliantur, & Confinia Provinciarum subditarū Poloniæ, à Confiniis Imperialibus tum Moldaviæ, tum aliorum Districtuum, subjectorum Excelsi Imperio, antiquis Limitibus separentur, ac distinguantur, nevé utrinq; aut præensio, aut extensio deinceps fiat, sed Limites antiqui sine mutatione, aut perturbatione, tamquam sacri, religiosè observentur, atque colantur.

## ARTICULUS II.

Quæcunq; sive Munimenta, sive Luca vel majora, vel minora intra veteres Moldaviæ Limites, ante penultimum bellū existentes, sita, atq; hucusque detenta sunt à Dominis Polonis, eductis, atq; extractis inde Polonicis Militiis, evacuentur, & Moldaviæ Pro-



Provincia maneat ex integro libera, in quo erat pacifico Statu ante postremum bellum. ART. III.

Intra veteres quoq; ante postrema duo bella, versus Polonia m, Limites situm Camenici Fortalitiū, eductis inde Musulmannicis Militiis, evacuetur, & integrum relinquatur, & Podoliæ atq; Ukrainæ Provinciarum nulla deinceps ab Excelso Imperio fiat prætensio, & Ukrainæ Kosacorum Hatmani nomine Substitutus, qui modò in Moldavia residet, Hatminus amoveatur. Cumque Limites antiqui Poloniæ & Moldaviæ manifesti sint, si cōmodū fuerit tempus, ab initio futuri Martii inchoetur evacuatio, & quā citiūs fieri poterit, quamprimū Polonica Militia ē Moldavia educatur, & Munimenta & Loca illius evacuentur, & Moldavia maneat libera. Simulq; ab initio Martii Caminecensis Fortalitii evacuatio inchoetur, atq; evacuationis negotiū, ubi priūs perfici poterit, sine hæsitatione, & sine tarditate ac negligentia in executionem deducatur, & Caminecensis Fortalitii evacuatio ad summum usq; in decimum quintum mensis Maii ad finem perducatur; & quò cum facilitate & celeritate dicti Fortalitii fiat evacuatio, ad onera imponenda, & transvehenda, quoad fieri potest, curribus & Jumentis transportatione coadjuvèt Poloni, & ubiq; evacuationis negotium cum securitate & salva re peragatur: in quibus evacuationibus Fortalitiorum, & aliorum Locorū, quoquo Pacto munitorum ē Subditis, quicumq; voluntariè exire velint, cū propriis rebus & Suppellectile exeant tutò & securè, & quicumq; remanere velint, itē tutò remaneant, & utrinq; nullatenus impedian- tur. Et cū evacuatio Fortalitiorum & Locorum à principio Martii Mēsis utrinq; inchoari debeat, instātiā de Tormentorum Camenici relictione scilicet ex propriis atque ibi repertis, Ablegatus Polonus quamprimū ad Fulgidam Portam expediendus, afferat ad Solium Imperatoris. ART. IV.

Nemo Subditorum Excelsi Imperii

cujuscunq; conditionis, præsertim verò Tartari, cujuscumq; Gētis sub cujusvis prætensionis & controversiæ prætextu, in Subditos Regis & Reipub. Poloniarum, & in Limites eorum hostilitates exercere, excursiones agere, Captivos rapere, Pecora abigere, aut quidquā damni inferre, ne vè eos offendere possit, expressis Regiis Edictis committatur, & demandetur Vesiriis, Beglerbegis, & felicissimo Crimeni Hano, Carelgajo, & Nuradino, & reliquis Sultanis, ac VVoievodæ Moldaviæ, ut adhibita maxima sedulitate observēt & conservent Confiniorum pacificā trāquillitatem, & conciliationem atq; quietem, ne vè aut in captivationibus, aut Pecorum abactionibus, aut quacunq; alia ratione damnis & molestiis afficiant Poloniæ Subditos, & severissimè inquirant in perturbatores & transgressores conditionum Pacis, atq; habita notitiā ad exemplum aliorum in illos animadvertant, & rapta adinventā propriis Dominis restituatur, & si qui hac de re negligenter ac oscitāter agant, si vè amissione officiorum, si vè privatione vitæ, prout ex divinis Legibus convenerit, justè puniatur. Pariter Poloni has conditiones Pacis omnino, & sedulò observent, atque colant, & nemo in oppositum quid audeat.

ART. V.

Cū Regnum Poloniæ ab antiquo sit liberrimum ab Excelso Imperio aut subjectis eidem Gentibus, quacumq; prætensionis, aut expostulationis prætextu, nulla penitus hostilitate perturbetur, & conclusæ istius almæ Pacis Pactorū vi, ad tales prætensiones nequaquam adstringantur. ART. VI.

Tempore hujusce belli Budziacenses, & alii Tartari ē propriis Locis exeuntes, atque in Terras Moldavorū ingressi, hostilitates ac offensiones hac occasione in Moldavos & Moldaviam exercent: quod cū sit contrarium sacris Capitulationibus antehac concessis Regibus Poloniæ, ac proinde cessare ac sustolli debeat, à quibusque Locis & possessionibus, & prædiis, & hyemalibus in Moldavia

aut



aut occupatis, aut de novo extructis Tartariamoveantur, & nativis propriis Locis habitent, atque pacificè vivant, & imposterum nullas offensiones faciant. ART. VII.

Religiosi Christiani Romano Catholici juxta concessa ab Excelso Imperio edicta, ubicunque Ecclesias suas habent, consuetas suas functiones sine impedimento exerçant, & pacificè vivant; & ulterius sibi commissas Instantias de Ragione extraordinarias ad Fulgidam Portam Magnus Legatus ad Imperatorium Solium exponat. ART. VIII.

Cum Res Mercatoria è fructibus Pacis existat, atque Provincias in meliorem conditionem reducat, utriusque Dominii Mercatores imposterum non per occulta loca meantes, sed per loca transitui oportuna ultrò citròque euntes & redeuntes, postquam solverint juxta consuetum ab antiquo Telonium rerum portatarum & exportatarum, novis exactionibus, & exostulationibus nequaquam molestantur, nevé ex numerata pecunia Telonium exigatur; & quicunque nativi Subditi Poloniae, & Lithuaniae, & aliarum subiectarum iisdem Nationum ad Mercimoniam agendam venientes, & nullum danmum inferentes, predicta ratione mercaturam & coemptionem, & venditionem, sicuti in antecedentibus, sacris Capitulationibus etiam declaratur, exactione tributi dicti Haracz, & aliis inordinatis exactionibus ne molestantur. Verum enim verò, si qui relictis suis Regionibus in Imperii regnis sedem figant, & si qui alii Exteriores se se Polonis immisceant, tales ne possint esse detrimento Reipublicae. Mercatores Polonorum redeuntes ex armis, & equis, & jumentis, & captivis, qui liberationis suae instrumentum legitimum habentes in Patriam redire voluerint, nihil exigatur, & ne quicquam impedimento sit taliter abeuntibus captivis. Verum sub isto praetextu sine facultate nemini liceat ve-

135  
tita abducere. Præterea opibus & rebus Mercatorum utriusque Dominii, quibus in aliis Regionibus mori contingat, publici Confiscatores ne ab utralibet parte sese immisceant, sed inter Mercatores, cui fides abhibetur, tradantur, ut juxta catalogum depositionis hæredibus tradat; si quis autem casus acciderit inter Mercatores, inter ipsos Præpositi decisione definiatur, ipse verò, quibus debet, ratione reddat. Ad debitum Scripto si ve Instrumento Judiciario non affirmatum solvendum contra Divinas Leges nemo compellatur, nevé Testimoniis solis conductitiis lites debitorum & sponsonum dicantur, aut audiuntur, Instrumentis scilicet legitimis & Scriptis ante extractis, sacris Mandatis perlectis atque consideratis, justè ac debite causae decidentur, atque in similibus causis contexta & statuta in sacris Capitulationibus, ut aliis confederatis Nationibus concessa, in Polonos etiam Mercatores extendantur, & ulterius speciatim Polonis antehac concessorum, & in manibus eorundem servatorum sacrorum Edictorum sensus quoque colatur & observetur. ART. IX.

Captivi tempore belli abacti, pretiis illorum juxta Leges comprobatis aut datis juramentis in manifestum productis atque solutis juxta antecedentium Capitulationum hac de re declarationem eliberentur. Si verò tales Captivi multo tempore servierint, ex discretione pretia emptionum cum imminui debeant, si honesto & mediocri pretio cum Domino Captivi conveniri non poterit. Judices Locorum legitime procedentes, tales differentias componant. Si aliqua occasione post conclusionem Pacis ex Regionibus Polonicis Captivi rapiantur, sine pretio dimittantur; & in Regnis Excelsi Imperii, & inter Tartaros etiam ad liberandos Polonos captivos circumeuntes Homines, quandocunque res suas pacifice agerent, praetextu operæ liberationi Captivorum navatae, aut alia ratione



ne neutiquam offendantur; quinimò offendentes & detrimentum inferentes putiantur, Captivi in publicis Carceribus detenti permutatione utrinque in libertantem asserantur. Magnus verò Poloniarum Legatus de Captivis suas Instantias ad Solium Imperiale afferre poterit. ART. X.

Quandocunque Serenissimus Rex Poloniæ in stabilita cum Excelsio Imperio Pace firmiter permanebit, sicuti in antecedentibus Capitulationibus declaratur, Moldaviæ Woievvodam ea ratione, qua ab antiquo cum Regibus Poloniarum sincerè sese præstitit, rursus consueta ratione sincerè tractet: cæterum instar aliorum Subditorum Excelsi Imperii, uti prius pacati sint, & è Moldaviæ atque Wallachiæ Provinciis, si qui transfugerint, ne recipiantur; si qui alia methodo in Poloniæ Dominium irreperint, ac postea Provinciam suam perturbare, & corrumpere deprehensi fuerint, similes Homines, quando perquirentur, reddantur, & conditio ista, cum in antecedentibus Capitulationibus clarè, & manifestè posita sit observetur. Pariter & Subditis Polonis, sive Poloni illi sint, sive Kosaci, cujuscunque Nationis extiterint, quando perturbationem afferent, hinc etiam neque recipiantur, neque protegantur, sed retrò reddantur. Et universi, quicunque turbare voluerint Pacem atque amicitiam, hacine ratione conclusam, ex merito puniantur. ART. XI.

Quæcunque conditiones, & Clausulæ in antecedentibus Capitulationibus descriptæ nullatenus adversantur de recenti conclusis Pactis, neque oppositæ sunt liberis Juribus utriusque Dominii, deinceps etiam observentur, quæ verò contrariæ sunt, cassentur, favente & annuente Deo Altissimo, Quæ utrinque declaratis Artic. perfectiori tione conclusa Pax, inter Majestates Sereniss. & Potentiss. altè memorati Poloniarum Regis, D. mei Clementiss. & Success. ejus, & Remp. Polonam, & ex altra parte Sereniss. &

Potentiss. Musulmannorum Imperatoris, ejusdemque H. H. ex voluntate & Clementia Dei perpetua, firma, & inconcussa permaneat, & conservata sit ab omni turbatione, mutatione, & violatione, & uno eodemque tenore firmissimè perseveret, & ut omnes omnino hostilitates amoveantur quàm citissimè notitia præbeantur in Confiniis, Præfectis & Gubernatoribus, ut sibi caveant, ne impostero transgressiones fiant, nevé altera pars alteri damna inferat. Verùm enim verò omnes utrinque sincerè sese præstent juxta istam aliam Pacem. Ut autem omnibus cognita, sit istius almæ Pacis Conclusio, triginta dies pro termino ponantur: post quem nullus prætextus, nullaque excusatio acceptabitur, sed in eos, qui adversabuntur, editis Edictis exactam obedientiam merentibus se verissimè animadvertatur. Post Subscriptionem autem Instrumentorum utriusque Partis Ablegatus prius à Polonia missus, Fulgidam Portam juxta antiquam consuetudinem afferat Regias publicas Litteras, Ratificationem Pactorum Instrumētis declaratorum continētes, atque Litteras Imperat. ratificatorias itè accipiat & deducat; Postea verò ad solennem cōfirmationem Pactorum Pacis, & absolutam terminationem mutux Amicitix, & dispositionem, ac digestionem reliquarū rerū juxta laudatum veterem morem, advēturus Magnus Leg. quamprimum cōmodè fieri poterit, moveat, ac proinde undecim numero Pactis conclusa juxta istas conclusiones alma Pax ab utraq; Parte acceptetur atque colatur. Cum verò altè memorati Illustriss. & Excell. D. D. Excelsi Imp. Plenipot. & Commiss. existentes Leg. vi suæ Facultatis, & auctoritatis Turcico Sermone exaratum legitimum & validum instrumentum tradiderint, ego quoque vi Facultatis, & Deputationis meæ propria manu subscriptas, & Sigillo sigillatas à me præsentis Pactorum Litteras tanquam legitimum, & validum Instrumentum tradidi.

F I N I S.



COPIA INSTRUMENTI  
**T V R C I C I**  
 C U M  
**M O S C O V I T A .**

*Hic est Deus , maxime aperiens omnia , Potentissimus , Firmissimus .*

*In Nomine Dei misericordis , semper misereatis*

**C**Ausa exarationis hujus  
 veritate præcellentis  
 Scripti , & necessitas de-  
 scriptionis hujus realita-  
 te insigniti Instrumenti  
 hæc est : Incorruptibilis

Domini Creatoris , & immortalis  
 Opificis liberrimi arbitrii , Domini  
 Dei , cujus Gloria extollatur extra  
 omnem similitudinem , & parita-  
 tem , æternarum confirmationum  
 ubertatis concessione , & gratia ho-  
 noratissimæ Meccæ , & lucidissimæ  
 Medinæ Servi , & Sanctæ Hierusa-  
 lem , & aliorum Locorum benedi-  
 ctorum Defensoris , & Rectoris , bi-  
 narum Terrarum Sultani , & Regis  
 binorum Marium , Dominatoris  
 potentis Ægypti , & Abyssinarum  
 Provinciarum , ac Felicis Arabiæ , &  
 Adenensis Terræ , & Cæsareæ Afri-  
 canæ , & Tripolis , & Tuneti , & In-  
 sulæ Cypri , & Rhodi , & Cretæ , &  
 aliarum Albi Maris Insularum , at-  
 que Imperatoris Babylonis , & Bos-  
 træ , & Laxæ , & Revani , & Carsiæ , &  
 Erzirum , & Sehresul , & Musul , &  
 Diarbekir , & Ricæ , & Damasci , &  
 Aleppi , & Sultani Persicæ & Arabi-  
 cæ Irachienensis Regionis , & Regis  
 Ghiurdistaniæ , & Turchistanæ , &  
 Giurzistanæ , & Daghistaniæ , &  
 Trapezuntis , & Imperatoris Pro-  
 vinciarum Rum , & Zul-chadriæ , &  
 Maras , Imperatoris Regionum Tar-  
 tariæ , Circassicæ , & Abasiorum , at-  
 que Crimeæ , ac Desti-Capzac , Im-

*Gal. di Min. Tom. III. Par. X.*

peratoris Orientis , & Occidentis , &  
 Anatoliæ , & Rumeliæ , Possessoris  
 Sedis Regiæ Constantinopolis , &  
 protectæ Prusæ , ac defensæ Adria-  
 nopolis , & præterea Imperatoris  
 latissimarum tot Provinciarum , tot-  
 que Climatum & Urbium , ac cele-  
 berrimi Dominatoris , Sultani Sulta-  
 norum , Regis Regum , Serenissimi ,  
 Potentissimi , Augustissimi Domini  
 nostri Imperatoris , Refugii Musul-  
 mannici , Sultani Filii Sultanorum ,  
 Sultani Mustafa Regis . Filii Sultani  
 Mehemet Regis , cujus Imperium  
 Deus perenne faciat , ac Principa-  
 tum stabiliat usque in diem judicii ,  
 Majestatis , Excelsum Imperium in-  
 ter , & Gloriosissimum inter exi-  
 mios Principes Christianos , & Præ-  
 lectissimum inter magnos Domina-  
 tores Christianos , Directorem ma-  
 gnorum negotiorum Christiana-  
 rum Rerum publicarum , Chlamy-  
 de Amplitudinis & Majestati exor-  
 natissimum , Argumentis magnitu-  
 dinis & gloriæ condecoratissimum  
 Czarum Moscoviticarum Regio-  
 num , & omnium Ruthenicarum  
 Provinciarum Dominatorem , &  
 Possessorem subiectarum illis Ter-  
 rarum , & Urbium , sublimem Cza-  
 rum Moscoviæ Petrum Alexovicum  
 ( cujus fines Deus salute & rectitudi-  
 ne coronet ) cum intercedens aliqui-  
 bus annis dissidium fuerit in causa  
 calamitatis Subditorum , & Subje-  
 ctorum utriusque partis , ea intentio-

Y y ne



ne, ut iterum in amicitiam, & benevolentiam commutetur, ad bonam constitutionem rerum Civitatum, & ad reducendum in meliorem conditionem Statum Servorum Dei, in Sirmio in Confiniis Carolovicii facto Congressu, cum Illustrissimo, & Excellentissimo inter Christianos Magnates, Domino Procopio Begdanoviz Vosnizin, altè memorati Czari Plenipotentiaro Commissario, & Extraordinario Legato, & intimo Consiliario, & Locumtenente Bolchiæ, ab eodem Czaro ad Tractatus, & Conclusionem Pacis negotii perfecta auctoritate destinato, & deputato: atque ex plentibus Mediationis munus bonis officiis, ac diligenti opera, deputatis à Gloriosissimis inter eximios Christianos Principes, & Refugiis Magnorum Dominorum ejusdem Gentis, Angliæ, Scotiæ, & Hiberniæ Rege, VVilhelmo Tertio, & Generalibus Statibus Nederlandensibus quorum fines Deus salute & rectitudine coronet) ad exequendam Mediationis suæ functionem ad Tractatus Pacis, Illustriss. & Excell. inter Magnates Christianos, VVilhelmo Lord Pagett, Barone de Beaudefert &c. & D. Jacobo Colyer, etiam si ab utraque parte adhibita sit ad Pacem, & Conciliationem propensio, & inclinatio, cum tamen non esset facile, brevi tempore, ut ablatis difficultatibus omnes res, convenientes Amicitiae, & Vicinitati, perfectè, & debite ad bonum ordinem redigerentur, ne interromperetur continuatio istorum almorum Tractatum, sed ut pertractentur, & ad finem perducantur, hac utrinque intentione per mutuum consensum à die 25. Decembris, Anni 1698. nempe Natalitio Domini Jesu Christi, usque ad integros duos annos terminus constitutus est, intra quem scilicet almus iste Tractatus ad bonum ordinem reducat, & inter

Excelsum Imperium, & Moscoviticum Czareatum, favente Deo Altissimo, Pax, sive per inducias, sive perpetua coalescat, & vetus amicitia renovetur. Itaque intra statutum unanimi consensu terminum cesset omne prælium, & bellum, & pugna, atque conflictus, & utrinque amoveantur, & tollantur hostilitates, Moscorum Czaro subjectis à Moscovitis & Cosaccis, & aliis in subjecta Excelsi Imperio Musulmannica Confinia, sive alia, sive Crimensia & Loca, & Subditos, nulla fiat excursio, & hostilitas nullumque damnum inferatur, neque clam, neque palam. Pari terque à parte Excelsi Imperii nullius conditionis Exercitus, præsertim Crimensis Chanus, & omnia genera Tartarorum & Hordæ, nullam penitus excursionem faciant, nullumque damnum inferant, neque clam, neque palam, in Civitates, & Oppida, & Subditos & Subjectos Nostro Czaro. Atque si qui sive clam, sive palam, motum aliquem, sive dispositionem, & hostilitatem, & incursionem fecerint contra hoc Pactum, & hanc conditionem, quæ inter nos confecta est, & sese contumaces, & minus obediētes reddiderint, ex quacunque parte sint, deprehendantur, incarcerentur, & sine remissione puniantur. Proinde præfata ratione colendi, & observandi hujus Armistitii tempore, conflictatio & hostilitas penitus amoveantur atque tollantur, & ab utraque parte perfecta propensio, & plena inclinatio adhibeatur ad conclusionem Pacis, & Crimensis Chanus propter suam obedientiam, & subjectionem ad Excelsum Imperium, adjungatur huic Paci. Utque ab utraque parte acceptatum, & observatum sit, & altè memorati Czari Plenipotentiarus Legatus & Commissarius vigore suæ Facultatis, & Auctoritatis Moscovitico Sermone descriptum, legitimum, & validum Instrumentum



tum tradiderit : Nos quoque Facultatis & Vicariæ nostræ Deputationis vigore, nostris Manibus subscriptum, & nostris Sigillis firmatum hoc Scriptum, tamquam validum & legitimum Instrumentum tradidimus. Deus favens est æquitati.

### Copia Instrumenti

## M O S C O V I T A E

Cum

## T U R C I S.

**I**N Nomine Domini Dei Omnipotentis in Trinitate Sancta unius ; Ejusdem Gratia Serenissimum, & Potentissimum Magnum Dominum Czarum, & Magnum Ducem Petrum Alexovicium, totius magnæ, & parvæ, & albæ Ruffiæ Autocratorem, Moscoviæ, Kioviæ, VVolodimiræ, Novogardiæ, Czarum Caraniæ, Czarum Astrachani, Czarum Siberiæ, Dominum Plefcoviæ, & magnum Ducem Smolensci, Trieriæ, Ingoriæ, Permiæ ViatKee, Bolgariæ, & aliorum Dominum, & magnum Ducem Novogardiæ, inferioris Terræ, Cfernihoviæ, Refaniæ, Rostoviæ, Jarosclaviæ, Belovroriæ, Valoriæ, Obdoriæ, Condinie, & totius Plagæ Septentrionalis Imperatorem, & Dominum Iverienfis Terræ, Cartalinensium & Gruzinensium Czarum, & Kabardiensis Terræ, Csercafsorum, & Montanorum Ducem, ac aliorum multorum Dominiorum, & Terrarum Orientalium, Occidentalium, Septentrionaliumque Paternum Avitumque Hæredem, Successorem, & Dominum, ac Dòminatorem, suam inter Majestatem, atque inter Serenissimum, & Potentissimum Magnum Dominum Sultanum, Mustafam, Chanum, Filium Sultani Mehemet

339  
Chani, Dominum Constantinopoleos, Albi Maris, Nigri Maris, Anatoliæ, Vrumiæ, Romaniæ, honoratissimæ Meccæ, & Medinæ Sanctæ Hierusalem, Aegypti, & Abyssinatum, Babylonis, & Ricæ, & Damasci Dominatorem, Tartaricarum & Crimensium Hordarum, nec non aliorum multorum Dominiorum, Regnorum, & Urbium, Insularum, Provinciarum Imperatorem, ab aliquot annis intercedens dissidium causa fuit calamitatis Subditorum, & Subjectorum utrique parti, ex intentione, ut rursus in Amicitiam, & Benevolentiam, ad bonam rerum Civilium constitutionem, reducendumque in meliorem conditionem statum transmutetur, in Sirmio ad Confinia Carlovizii facto Congressu cum Illustriss. & Excellentiss. Selectissimo Domino Magno Cancellario Regis Mehemet Effendi, & cum Selectissimo Domino ab Intimis Secretis Alexandro ex Prosapia Scarlati Mauro Cordato, altè memoratæ Sux Sultanicæ Majestatis Plenipotentiaris Comissariis, & Extraordinariis Legatis ad Tractatum, & Constitutionem Negotii Pacis perfecta Authoritate destinatis ac deputatis, Mediationem inter Serenissimi & Potentissimi Sux Regiæ Majestatis Magnæ Britanniciæ, & Præpotentium Generalium Statuum Nederlandensium Holandiarum, Illustrissimorum, & Excellentissimorum Plenipotentiariorum Eorundem Extraordinariorum Legatorum, Domini VVilhelmi Lord Pagett Baronis de Beaudefert, &c. Et Domini Jacobi Colyer, &c. ab utraque autem parte ad Pacem, & Inducias propensio, & inclinatio adhibita fuit; attamen non facile fuit, intra breve tempus, sublatis difficultatibus res universas, convenientes amicitia, & vicinitati, perfectè, & debitè in bonum ordinem redigere, sed ne interrumpere-



peretur continuatio horum almor-  
rum Tractatum, quinimo deinceps  
perficiatur, & ad finem deducatur,  
hac intentione utrinque per  
mutuum consensum, id est, à die  
25. Decembris anni 1698. à Nativitate  
Domini Dei Jesu Christi, in  
futuros duos integros annos, inter  
altè fatos ambos Magnos Dominos  
fiant Induciæ, in quibus almus hifce  
Tractatus in bonum ordinem reducatur,  
atque inter Suam Czarem Majestatem  
Moscoviticam, & Sultanicam Majestatem  
Turcicam, Deo Altissimo secundante,  
Pax perpetua, aut in sufficientes  
annos Induciæ concludantur, &  
vetus Amicitia restauretur. Proinde  
in hoc constituto determinato  
unanimes consensu desinat omne  
prælium, bellum, pugna, & conflictus,  
& utrobique amoveantur, &  
tollantur hostilitates, & à Subditis  
Sux Czarez Majestatis, Moscovitis,  
& Cosaccis, ac aliis Confiniis  
Mufmannicis, & Crimensibus, atque  
reliquis Sux Sultanicæ Majestati  
subjectis Terris, & Subditis,  
nulla incurfio, & hostilitas fiat,  
neque clam, neque palam ullum  
damnum inferatur. Pariter ex parte  
Sux Majestatis Sultanicæ adversus  
partem Sux Czarez Majestatis  
nullius ordinis Exercitus, potissimum  
verò Crimensis Chanus, &  
omne genus Tartarorum, & Hordarum  
penitus ulla incurfiones faciant,  
nec ullum damnum palam aut clam  
in Civitatibus, & Oppidis, &  
subditis Territoriis Sux Czarez

Majestatis. Et si qui clam vel  
apertè notum aliquem, & dispositionem,  
& hostilitatem, ac incurfionem  
contra hanc constitutionem, &  
conditionem, quæ nos inter confecta  
est, fecerint, & ex quacunque  
demum parte tales contumaces  
reperiantur, apprehendantur,  
incarcerentur, & sine remissione  
indefensè puniantur. Hac itaque  
præfata ratione, tempore colendi,  
& observandi hujus Armistitii,  
conflictatio, & hostilitas absolutè  
amoveatur, & tollatur, ac ab utraque  
parte ad concludendam Pacem  
perfecta propensio, & plena inclinatio  
adhibeatur, & Crimensis Chanus  
ex munere suæ erga Imperialem  
Suam Majestatem Turcicam obedientiæ,  
& subjectionis, huic Paci  
adjungatur; Quæ omnia ut ab utraque  
parte acceptentur, & observentur,  
quoniam altè memoratæ Sux  
Sultanicæ Majestatis Plenipotentiarum  
Legati, & Commissarii, vigore  
suæ facultatis, & Authoritatis Turco  
Sermone scriptum legitimum, &  
firmum Instrumentum, ex eoque  
Latino Sermone propriis manibus,  
& Sigillis firmatam Copiam  
dederunt, pariter & ego facultatis  
& Plenipotentia mihi datæ vigore,  
manu propria subscriptum, &  
Sigillo firmatum hoc scriptum  
Ruthenico & Latino Sermone  
copiatum, tanquam firmum, &  
legitimum Instrumentum tradidi.  
Scriptum in Carloviz Anno 1698.  
Mense Decembris Die 25.



*Disputa à favore di Madama Anna di Merelesart Moglie  
del Sig. de Mailij, Senesciallo di Vermandois,  
Appellante, e dimandatrice separatione.*

**Contro il Signor de Mailij, Scudiere suo Marito,  
Intimato, & Dissenfore.**

**M**iei Signori. L' Appellante, che fin' ora non s' è difesa dalle violenze del Sig. de Mailij suo Marito che con i gemiti, e con le lacrime, con suo estremo rincrescimento è sforzata d' avere ricorso alle parole, & alli lamenti, per trovare in una separatione la sicurezza della sua libertà; delli suoi beni, e della sua vita.

Ella sa, che il suo Matrimonio, che ha dato al Sig. de Mailij, un' autorità suprema sopra la sua persona, & un' imperio assoluto sopra le sue volontà, non li ha lasciato in divisione che la gloria dell' obediienza, & invidia la felicità di quelle, che non essendo, che mediocrementi sfortunate, & soffrendo delli mali sopportabili, honorano questo gran Sacramento con una pazienza scambievole.

Ella imiterebbe le loro virtù, se suo Marito si contentasse d' imitar li vicij loro; Resterebbe, miei Signori sotto il giogo di quello, che la Scrittura chiama suo Patrone, & suo Signore, se il suo potere non fosse assolutamente tiranico; Non romperebbe il suo silenzio, se li mali, che ha tollerati, non fossero superiori à tutte le parole.

Mà poicheli voti non constringono una Moglie di restare con un Marito, del quale la Compagnia è tanto pericolosa quanto la più pericolosa delle solitudini: che li permettono di fuggire le fiamme della sua colera, come farebbe un incendio, & li presentano un asilo sicuro contro il suo furore, & inviolabile alle sue crudeltà: perdonate, miei Signori, alla mia Cliente, s' è ricorsa à questo rimedio veramente funesto, mà necessario nelle sue sofferenze, conosciuto da ella per violento, mà che voi giudicavate essere molto meno che li oltraggi dà essa sofferti.

Poiche sono stati così grandi in numero; così horribili ne loro eccessi; così stravaganti nella loro specie; così continui nella loro perseveranza; così indegni della qualità d' un Gentiluomo, e così vergognosi alla natura, che non riconosceste, miei Signori, che l' Intimato sia Marito della mia Cliente, se non à causa della libertà, che hebbe d' esercitar sopra ella le azioni d' un Tirano, & non giudicavate, che sia huomo, se non perche le bestie non sono capaci delli fregolamenti di vino, nelli quali sepelli, & la dignità della sua ragione, & l' eminenza della sua stirpe.

Non è che io sostenga, miei Signori come si vorrà far credere, che l' Appellante debba essere separata da suo Marito, à causa solamente, ch' egli non è sobrio; questo mezzo farebbe ridicolo. Non vi furono giamai che le femine, & questo ancora era nell' antica severità della Republica Romana, che siano state obligate sotto punitoni molto rigorose d' osservare religiosamente le regole della temperanza; & se non si potesse dire del Signor de Mailij se non quello, che Seneca diceva d' un' altro, & che molto bene si verifica nella sua persona: Che pare esser egli nato più tosto per bere, che per vivere:

*Gallar, di Minerva. Tom. III, Part. X,*

Che questo non è un huomo, mà un vaso, che s' empisce incessantemente; ch' è più generoso di Filippo di Macedonia, & che Demostene non li preferirebbe una sponga, come fece altra volta à questo Principe; S' egli non faceva con le sue dissolutezze che riempire il suo corpo, cioè munire, e fortificare la sua prigione, come diceva elegantemente il Filosofo Crates, sarebbe degno di poco biasmo, & offenderebbe forse più le regole della temperanza, & della sanità, che l' ordine delle leggi, e della giustizia.

Poiche se bene Platone sia stato di parere di mescolare l' acqua col vino, cioè à dire, come lui stesso lo esplica, di rendere savio un Dio furioso, & che Socrate habbi stimato, che la purità dell' anima sia corrotta quando è temprata in questo liquore; ch' ella deve restar secca per restar Vergine, & che questo sia un vetro, il di cui splendore è offuscato da questi vapori grossi, & impuri; è vero nondimeno, secondo Filon, che il vino è del numero delle cose indifferenti, come le ricchezze; Et noi leggiamo in Plutarco, che ve ne sono di quelli il Spirito de quali s' amolisse in quest' eccesso, come il ferro fa nel fuoco, che li più maninconici divengono allegri; li più crudeli dolci; li più superbi compiacevoli, & li avari liberali.

Noi non dimanderemo ne meno al Signor de Mailij, che quello v' è di feroce nel suo naturale divenga più trattabile nelli suoi eccessi, & ch' essendo nel fior dell' età, rassomigliasse alli vecchi, à quali Clemente d' Alessandria permetteva di più che alli giovani, perche presumeva caritatevolmente, che si servissero della loro ragione, & della loro esperienza, come di due ancor fedeli, che le tenevano sempre nel porto malgrado le tempeste del vino, & la violenza delle sue passioni.

La mia Cliente non si lamenterebbe del Signor de Mailij, quando perdesse la ragion nelle sue dissolutezze; quando si scagliasse in stravaganze ridicole; quando andasse pure fino agl' eccessi d' una pazzia di poca durata.

Ella soffrirebbe ancora suo Marito se doppo le sue impurità fosse come un' huomo, che dorme nel mezzo del Mare, per usare li termini della Scrittura: Sez secondo la parola di S. Basilio, rassomigliasse agl' Idoli, che hanno occhi, e non vedono punto.

Quanti se ne sono trovati, ch' essendo soggetti à questo difetto, sono stati nel resto ragionevoli, e generosi? Tille Cimbro uno delli dissoluti del suo Secolo, non fu meno della congiuratione contro Cesare che Cassio, il quale beveva solamente acqua, & dimandava alli congiurati, se quello, che non poteva portare il vino, poteva sopportar un' usurpatore. Cossa non è egli stato uno de più gravi, e de più moderati Senatori di Roma, & delli più intemperanti? Non fu egli asportato dal Senato adormentato dal vino; & vinto da questo Nemico della Saviezza, lui, che si segnalava spesso trà li più Savij? Et non è questo trattare il Sig.

Zz de



de Mailij senza dissimulatione, & senza asprezza, nel riconoscere, che Catone medesimo, ch'era il modello vivente di tutta la virtù Romana, del quale l'antichità hà preferito l'attioni heroiche alle parole di Socrate, & di cui Seneca hà ben osato dire, *ch'egli più capace di render il vicio honesto che d'essere dishonorato dal vicio*, abbassava nondimeno spesso la gravità del suo spirito fino alla dissolutezza meno seriale, & credeva di non cessare d'esser Catone, benché cessasse d'essere Sobris?

Non è però, miei Signori, che in effetto non sia vergognoso à qualunque, & più ancora ad un huomo di qualità, come il Signor di Mailij, di vedere, che il vino facci nel suo spirito disordini non meno strani di quelli, che una Città presa soffre dall'insolenza d'un vittorioso, come dice un Padre Greco: Che la ragione sia scacciata dal suo Regno: che la s'incateni come una captiva: Che la purità dell'anima sia violata: che le virtù siano soffocate come i Figli tra le braccia della loro Madre, & che non vi sia che una miserabile differenza, secondo il pensiero di questo gran Santo, ch'è, che questa Regina non habbi rincrescimento della sua servitù: & che questa Madre non pianga la perdita de' suoi figli.

Tuttavolta, miei Signori, il male sarebbe sopportabile, se il vino facesse soffrire solamente il suo dominio al Signor de Mailij, come al suo schiavo, senza renderlo ancora Ministro delle sue violenze contro gl'altri. L'Attrice non sarebbe molto sfortunata, se l'intemperanze di suo Marito non la riducessero che allo stato deplorabile de paralitici voluntarij, che perdono tutto il sentimento.

Mà il vino non li è un veleno freddo, che li levi, & la conoscenza, & l'azione: è un veleno ardente, che infiamma tutte le parti del suo corpo, & offusca intieramente la sua ragione; di modo che la parte superiore soffrendo un oscuramento, & un disordine generale, succede, che la più bassa soffre un fregolamento universale, & che abbruciata dagl'ardori d'un fuoco, che gl'accende il sangue, & che li devora le viscere, lo porta à tutti gl'eccessi, che la rabbia stessa fa prebber produrre.

Poiche voi vedrete, miei Signori, fatti così stravaganti, quali pretendo siamo così giustificati dall'informationi, che sono nelle mani delli Signori Aggenti del Rè, che giudicarete esservi meno differenza tra le attioni d'un sobrio, & quelle d'un intemperante ordinario, & quelle dell'Intimato: Che non operiamo contro un huomo, mà contro un Demonio, come li Padri chiamano quelli, che li rassomigliano, & che l'Appellante sarebbe molto contenta di restare con suo Marito, mà che non saprebbe risolversi di vivere d'avantaggio con un mostro.

Miei Signori, nell'anno 1628. il Signore de Mailij ricercò in matrimonio la Dama per la quale intervingo; & io riconosco, che si come egli aveva tutte le sorte di motivi per desiderarlo, ne aveva ancora, che potevano farli sperare il compimento mentre oltre l'essere facoltoso, era ancora della Casa de Mailij, una delle più nobili di Picardia, & che certo non meritava d'havere per herede un huomo di cui li vicij sono tanto celebri, quanto le virtù delli suoi Antenati sono state illustri. Così che quelli hanno portato le loro armi contro li Nemici della Corona per difendere la vita, e la libertà delle loro Mogli, & de loro Figli; questo non s'è servito delle sue che per presentare la morte dell'Appellante, & farli soffrir li tormenti d'una deplorabile servitù. Quelli si sono segnalati nelle bataglie, & nelli assedij; questo non ha fatto apparire il suo

valore che nelli combati del vino, nell'occasioni vergognose, dove s'assedia la ragione come una ribelle, & una Nemica. Quelli non meritavano d'havere un successore così fregolato, questo non era degno d'havere Progenitori così gloriosi: Et io posso aggiungere miei Signori: di trovare per Moglie una figlia, della quale la nascita fosse così nobile; la facoltà sì grande: la virtù così costante come quella della mia Cliente; che hebbe per Padre Carlo de Merlesart Scudiero, Gentiluomo d'antica famiglia, & per Madre Madama Claudia de Puis, con la quale hà sempre dimorato avanti, e dopo il suo Matrimonio, eccettuati tre anni, che hebbe l'honore di restare con Madama di Longavilla, di modo che non deve maravigliarsi se ha testimoniato tanta saviezza, dopo ch'è stata maritata, come pretendo, che sia giustificato con l'informationi, poiche il Signore de Mailij non saprebbe oscurare con le sue calunnie l'innocenza, & la pietà di sua Suocera, & che tutta la Francia riconosce, che la virtù della Principessa della quale parlo, è ancora più illustre della sua nascita, benché non habbi altra origine che il sangue di S. Lodovico, & che non vi sia cos'alcuna sotto il Cielo di più nobile, né di più augusto che la posterità di questo gran Principe.

La mia Cliente, miei Signori, aveva solo vinti anni quando fù maritata nel mese di Maggio 1628. ovvero per meglio dire, quando fù sacrificata al Signor de Mailij, poiche in vece delle dolcezze d'un matrimonio, non si è veduto nella sua Casa, che li contrasti d'un Sacrificio, & ch'ella non fù tanto una Moglie che una Vittima.

Et quello, che v'è di più stravagante, è, che dissimulò talmente il suo humore, quando che ricercava la mia Cliente, che niente si riconobbe nelli suoi costumi di quella spaventevole imania, fatta di poi apparire; & che dopo il suo matrimonio restò così poco in questa riserva, che l'Appellante non fù sì tosto sua Moglie, che si vide assicurata d'esser la più miserabile femina della Picardia; perche dal dì seguente delle sue nozze, bevè straordinariamente, & continuò lo stesso per il corso d'otto giorni, senza però che facesse cos'alcuna d'extraordinario, sia, che la sua sobrietà non fosse intieramente vinta da questa nuova intemperanza ovvero, che il vino non potesse così presto render feroce quello, che l'amore coniugale aveva adolcito, come il fuoco amolisse il ferro: poiche l'amore medesimamente è una dolce ubriachezza, secondo Plutarco. Dimorò, miei Signori, durante questi otto giorni nell'habitatione di suo Suocero, mà questa li era una prigione à causa del fregolamento del suo genio. Non volle più dividersi tra gl'eccessi del vino; il rispetto d'un Genero, & le carezze d'un Marito; & havendo risolto di rendersi totalmente alla sua prima passione, corse à quest'effetto tutti li luoghi pubblici di S. Quintino per tre settimane, senza punto ritornare appresso suo Suocero; senza far altro, che tuffarsi nell'immoderatezze le più horribili: senza essere stato in tutto questo tempo un sol momento ragionevole.

Questa fù, miei Signori, un'acqua ritenuta, che rompe li suoi argini, & della quale il riposo, ch'era stato sforzato, rese il nuovo corso più impetuoso. Questa fù una bestia irritata dalle catene del rispetto, & dal timore, & che divenne più furiosa doppo avere infranti li suoi legami.

Pure haverebbe egli meritato qualche perdono, se haveffe atteso il fine di questa turbolenza, & il ritorno della serenità del suo animo prima di ritornare appresso suo Suocero: Se haveffe coprito li suoi vicij co-



velo della vergogna, ovvero delle scuse: & se la tranquillità presente del suo spirito haveffe potuto dubitare della tempesta passata; Mà ritornò, miei Signori, con il furore nel cuore; il fuoco negl'occhi la schiuma alla bocca; le minaccie nel volto. Provocò Dio con biasime horribili, honorando di tal modo il suo nome. Salutò la mia Cliente con ingiurie insopportabili, e questi furono li Complimenti, che li fece, Li diede molte guanciate, e questi furono li bacci, che li presentò. Li rupe li denti nella bocca: li riempì il suo seno di sangue; la ridusse a morte con li suoi colpi, e queste furono le dimostrazioni d'affetto, con le quali la lusingò.

Tutte queste circostanze sono verificate, com'io pretendo, dall'informazioni, che sono nelle mani delli Signori Agenti del Rè.

*Chryst. hom. 20. in ep. ad Epof.* San Grisostomo attesta; Che niente v'è di più indegno d'un huomo nobile, e generoso, quanto il vomitare parole ingiuriose, & maledizioni oltraggiose contro sua Moglie; Che nelli primi tempi del suo matrimonio deve guadagnare il suo affetto con tutte le parole di dolcezza, delle quali un Padre potesse valersi verso sua figlia, sino a chiamarla sua figlia stessa: Che deve dichiararsi tutto a sua disposizione; lodarla; honorarla, accarezzarla; & che non havendo per oggetto che la pace, & la felicità del loro matrimonio, tutte queste tenerezze non devono essere considerate per una condottà lusinghiera, e bassa, mà molto honesta, e molto savia.

Ecco quello, che la mia Cliente doveva attendere da un'huomo honesto, & da un'huomo sobrio. & che haveva creduto poter ancora sperare dal Sig. de Mailly sposandolo. Mà Oh Dio, miei Signori, ella ha sperimentato verificarsi quello disse Seneca con molto lume: Che l'ubriachezza senopre tutti li vizi, & che quando il spirito è posseduto dalli vapori del vino, produce tutto il male, che riteneva in se stesso. Che il vicioso non attende il secreto d'una Camera per abbandonarsi alle sue passioni, mà le lascia snaporare quanto vogliono che l'impudica pubblica il suo vicio; che l'insolente non ritiene ne la sua lingua, ne le sue mani; & ch'ella fa crescere l'orgoglio nell'audace; la crudeltà nel violento; la malignità nell'empio.

Poiche ella vide in un tempo stesse inondare tutti questi mali, & avventarsi sopra ella come un torrente, con un allagamento così straordinario nella sua sorpresa, come nelli suoi eccessi.

*San. ed. 8.* Ella vide subito quello, che Sant'Aciere Vescovo d'Amaslea rimproverò ad'un Marito vitioso. Quante volte, li disse egli, avete deu dell'ingiurie a vostra Moglie, quando la vostra ragione era sepolita nel vino? Auante parole infami, & oltraggiose li avete fatto intendere? Quante volte l'havete caricata d'opprobrii, & dispreggi, & l'havete obligata di soffrirvi in silenzio, come s'ella, ch'è libera, & di condizione eguale alla vostra, fosse stata una vile serva, che havete comprato?

*After. 101. Aulacant. d'oro, uxor vestre comprato? Similitud.* Ecco miei Signori, quello, che riguarda la prima parte degl'oltraggi del Sign. de Mailly, che si sono passati in parole, & in ingiurie; Mà che giudichete Voi degl'altri, che sono ancora molto più sensibili, delle guanciate, e delli colpi, che ha ricevuti? Cosa vi può esser di più crudele che queste inhumanità? & commetendole questo sarà Marito? e pensandole solamente, questo farà Gentilhuomo? Il Sign. de Mailly doveva egli trattare più crudelmente che un Serva quella, ch'è stata la Compagna della sua vita; che porta un nome di dignità; di rispetto, & di riverenza; ch'è la metà del suo corpo; & che

almeno doveva esser in quel tempo tutte le delitie della sua anima?

Non è questa una spetie di Paricidio, l'oltraggiare quella, che s'è obligato di preferire a suo Padre, & a sua Madre?

Non è questo essere barbaro di sfigurare con le sue mani il volto, che dovrebbe essere il più amabile oggetto della sua veduta: d'imprimere marche d'odio sopra quello, che non dovrebbe portare se non testimonianze della sua amicitia, & d'accostumare alle lacrime agl'occhi, che li dovrebbero essere così cari come li suoi proprii?

Risogna, che vi riferisca, miei Signori, un'ammirabile rimostranza, che questo San Grisostomo fa a tutti li Mariti Christiani in tal proposito, & ch'è molto propria per la nostra causa.

*Chryst. ho. 26. in ep. 3. ad Cor.* Che giamai vi succeda, dice egli a cadauno d'essi, di battere, & d'oltraggiare vostra Moglie, perchè quest'è l'ultimo opprobrio, non ad'ella che soffre l'ingiuria, mà a Voi, che gliela fate, & che dico vostra Moglie? tengo medesimamente cosa indegna d'un huomo honesto il battere, & oltraggiare una Serva; & se è azione vergognosa ad'un Patrono d'esercitare delle violenze verso una figlia schiava, qual'infamia non li è questa d'esercitarne verso la sua propria Moglie, ch'è di condizione libera, & hanorevole? Guardate le leggi delli Pagani medesimi. Voi troverete, che li loro legislatori separano di corpo, e d'habitatione una Moglie da suo Marito, quando li ha fatto queste sorte d'oltraggi, lo giudicano indegno di vivere con ella. Et ancora non è forse un'ultima, & sovrana ingiustizia il trattare quella, ch'è la compagna della sua vita, & che li è unita dalla società generale in tutte le cose divine. & humane, con la stessa ignominia se non se li fosse data, che come una captiva per farli provare la più bassa servitù? E però se quest'huomo deve essere ancora tenuto per un'huomo ragionevole, & non per una bestia feroce, io lo stimerei così colpevole come un figlio, che offendesse suo Padre, e sua Madre; Poiche se un'huomo è obligato d'abbandonare suo Padre, e sua Madre par restare legato inseparabilmente con sua Moglie; se abbandonandoli per ella, egli non fa loro punto d'ingiuria, mà adempisce la legge di Dio, ch'è riverita pure da questi Padri, e da queste Madri, li quali vogliono bene, che li loro figli li abbandonino per unirsi con quella ch'è divenuta la sua carne, & il suo corpo; non è questo il colmo della follia, e del furore, trattar ingiuriolosamente, & crudelmente una persona per la quale Dio vi comanda di separarvi da quelli medesimi, che vi hanno dato la Vita?

Et quanto v'è non solo d'ingiustizia, & d'insolenza, mà di vergogna, e di scandolo per un Marito, che s'intendano al di fuori della Casa; d'una strada, ovvero d'una piazza publica, li pianiti, & li gemiti d'una Moglie: Che li vicini commossi dal strepito, & dalli gridi, accorrono in soccorso di questa povera sfortunata, ch'egli tratta crudelmente; come se qualche Leone, ovvero qualche Tigre fosse entrato in questa Casa, & che vi sbranasse qualche persona?

Certo un Marito, che s'espone a questo rimprovero, & che se ne vede infamato alla veduta del Mondo, dovrebbe più tosto desiderare, che la terra s'aprisse sotto li suoi piedi per inghiottirlo, & rubarlo agl'occhi di quelli, che sono stati testimoni, & che hanno havuto horrore della sua barbarie, che apparire giamai in publico?

Quanto, miei Signori, le divine parole di questo gran lume della Chiesa Greca sono elle propria alla nostra causa?

Quanto il giudizio di questo gran Dottore è conforme allo spirito della vostra giustizia? Quanto è degno



gno della carità d'un Santo Padre della Chiesa; della saviezza delli Magistrati, non solamente molto moderati, ma molto Christiani; delle miserie della mia Cliente; dell'inhumanità dell'Adversario?

Ecco, miei Signori, il primo atto di questa lunga Tragedia, che ha durato quattro anni intieri, & nella quale nondimeno, è difficile di trovare un'intermedio; perche di questo tempo, che fu un mese dopo il suo Matrimonio, ha sempre continuato li medesimi eccessi, & oltraggi verso la mia Cliente.

Questo non è stato un Torrente, che si secca, & che si riempisce, ma un Fiume di dissolutezze, che scorre sempre.

E però, miei Signori, basta dirvi, che eccettuati tre mesi che fu amalo per un colpo di Spada, che la sua intemperanza li fece ricevere, è stato quasi sempre sommerso nel vino, & agitato dalle sue passioni; & che non è più difficile di trovare il punto della mediocrità dove la virtù risiede, quanto, di incontrare il momento, nel quale egli sia patrone della sua ragione.

Raduna nelli luochi pubblici il fiore di tutto San Quintino, cioè a dire li più dissoluti della feccia del Popolo; perche non v'è altro Gentiluomo, che il Signor de Mailii, che si prostituisce a quest'infamia. Alessandro non voleva correre che con delli Rè. L'Intimato non ha per compagni in questo Campo così onorevole che Artigiani, e Paesani. Questi sono da lui considerati per huomini illustri, de quali riverisce il valore: Queste sono virtù viventi, che non può trattenerli d'invidiare li loro Trofei non lo lasciano punto dormire: Egli è Emulatore di questi grandi esempi.

*Facinus, quos inquinat, aequat*

Frà essi s'intendono solo giuramenti: non si vede che un diluvio di vino: questo secondo diluvio, eh'è successo al primo, come scrivono li Padri, & che non spargna la ragione, comel'acque sparagnorono l'Arca: ma che talmente l'annegga, che non escono che violenze, & oltraggi.

Il Signor de Mailii non ne ritorna che furioso. Come Sant'Agostino dice; *Che li Paludi essendo troppo pieni d'acqua, non producono che vermi, & Serpenti*. Così il spirito del nostro Adversario, ch'è soffocato dal vino, non produce che azioni horribili, e pericolose.

Non è sì tosto in Casa sua, che la riempisce tutta di strepito, d'horrore, & di timore. Rompe li suoi mobili; Corre dietro un Servitore, vuol battere li suoi parenti; perseguita sua Suocera; procura di strangolare sua Moglie.

*Ausius tam notas contemnerare manus;*

In questo stato le rimostanze l'irritano; li ostacoli, che se li presenta radoppiano la sua forza, & la sua fmania; & le lacrime dell'Appellante accendono la sua colera invece d'estinguerla. S'ella resta con lui, s'espone alle violenze d'un furioso: se fugge li corre subito dietro; la riconduce come in Trionfo; la straffina come sua Schiava; l'oltraggia, come se fuggendo il suo furore, ella si fosse dichiarata sua nemica.

Ma quello, che v'è di più deplorabile, è, che secondo la massima delli Filosofi, le cose violenti finiscono ben presto, & che queste nondimeno hanno durato quattr'anni. Il Mare non è così spesso mosso, che la calma non vi sia quasi ancora ordinaria, che lo tormenta: ma il vino ha causato delli movimenti così strani al Sig. dei Mailii, ch'egli è stato quasi sempre in tempesta perpetua.

S'è veduto per il corso di quattr'anni, come un

Vascello, che non havendo Pilota, & essendo agitato dall'onde; spinto dalli venti, infrange un minor Vascello, che incontra, ovvero si va a rompere da se se stesso in una rupe.

S'è veduto ritornare d'ordinario con la spada alla mano; S'è veduto a fare prendere la fuga a sua Suocera, & a sua Moglie; S'è veduto perseguitarle come una furia. Era pieno di vino, & era nondimeno alterato dal sangue delli suoi prossimi; S'è veduto mettere la sua Spada nuda nel suo letto appresso di lui; S'è veduto levarsi in un'istante, & volere stracciare l'Appellante. Non s'intendeva per ordinario che gridi, & urli da lui; pianti, e sospiri da ella.

Un'antico Filosofo ha ragione di dire; *Che l'ubriachezza, haveva perduto Antonio uno delli Triumviri, che per altro era un grand'huomo, e di spirito nobile, & che l'haveva precipitato in vicii di barbarie, & lontani dalli costumi delli Romani: Che l'haveva reso crudele; Che l'haveva fatto prendere piacere a farsi portare nelli suoi bianchetti di dissipazioni, & dissolutezze, le feste, & le mani tagliate delli più illustri Senatori di Roma, che haveva proscritti, & che anche all'hora, ch'era soffocato dal vino, era pure alterato del sangue degli huomeni.*

Posso dire miei Signori, che questo vizio ha perduto il Signor de Mailii, & ha estinto in lui tutti li sentimenti, che sono naturali alla Nobiltà Francese. Il vino ha sommerso in lui tutti li monumenti di dolcezza, e di generosità, che haveva estratti dal sangue de suoi Progenitori. Et quello, che v'è ancora di più strano, è che Antonio non esercitava le sue crudeltà se non verso li suoi Nemici, & per spirito di vendetta, il ch'è assai naturale agl'animi tiranni, & ambiziosi, come il suo; Invece che il Signor de Mailii è crudele, non verso li suoi Nemici, ma verso la sua propria Moglie, che sempre li ha testimoniato ogni sorte d'affetto: Et non la vede solamente oltraggiare, e tramortire dinanzi li suoi occhi, ma l'oltraggia lui stesso. Le sue violenze sono tutte gratuite, & non hanno altra causa che il suo furore.

Ecco miei Signori, una parte delli mali, ch'ella ha sofferto alla presenza di molte persone, & principalmente di suo Padre, e di sua Madre.

Ma quanti oltraggi ha ella ricevuti, senza che vi fosse alcun testimonio? Giudicate, miei Signori, dalle cose secrete le visibili. L'altezza della fabbrica, che apparisce fa conoscere la profondità delli fondamenti, che sono nascosti.

Voi vedete quello ha fatto in publico. Non ha cercato luochi privati quando ha voluto commettere le sue violenze. E' stato crudele agl'occhi di tutto San Quintino, & Seneca ha ragione di dire. *Che il vino rende un'huomo capace di tutti li misfatti, perche bandisse la vergogna, della quale li movimenti impediscono più sovente di malfare, che l'amore della virtù.*

E forse dunque stato, miei Signori, ritenuto in particolare, già che il suo furore non ha punto havuto limiti dinanzi il Mondo? Ha egli rispettato la mia Cliente in secreto, haveidola oltraggiata a vista di tutta una Città?

Ma rappresentatevi, se vi piace, quanto li tormenti da essa sofferti nella sua imaginatione sono stati più violenti di quelli del suo Corpo. Rappresentatevi quali siano stati li suoi pensieri, quando s'è veduta dormire con un'huomo, che pareva avere il disegno d'ammazzarla; che ne haveva il potere, & haveva appresso di lui la sua spada, che li poteva servire a commettere un parricidio.

Cosa



Cosa non hà ella dovutto apprendere dal furore , ches'irrita nelle tenebre della notte . che non hà vergogna , del vino , che non hà timore ? Hà ella potuto dormire in riposo , non dormendo in ficurezza ? Quante volte il suo sonno gl'è stato interrotto da' sogni spaventevoli , da imagini d'un fine tragico ?

Quante volte hà ella creduto , che il suo letto sarebbe la sua Tomba ?

*Chrys. 16. 20. in ep. ad Ephef.* San Grisostomo , dice , *che non si può tenere ne anche un Schiavo co'l timore , & che s'è trattato troppo indegnamente , se ne andrà . Et chi può dunque soffrire , dice egli , che un Marito non voglia trattenerne sua Moglie , ch'è la compagna della sua vita ; la Madre de' suoi figli , l'oggetto di tutto il suo contento , se non co'l timore , il terrore , e le minacce non con l'affetto , & con la dolcezza ? Qual'è questa unione coniugale , dove una Moglie trema da spavento dinanzi suo Marito ?*

Ecco , miei Signori , quali sono stati li accessi ordinarii di questa febre quasi continua , che hà durato quattr'anni intieri . Ecco qui un delineamento de' suoi intervalli .

Egli non hà sempre havuto l'armi alla mano contro la mia Cliente , mà la sua volontà restava sempre armata . Non li presentò sempre la morte alla punta d'una Spada , overo d'un pugnale , mà la minacciava sempre con le parole piene di biasime . Non insultava sempre la sua vita con le sue braccia , & con li suoi oltraggi ; mà offendeva la sua virtù con la sua lingua , e con le sue calunnie .

Et quest'è qui , miei Signori , dove la mia Cliente implora la vostra Giustizia ; Perche non v'è stata ingiuria per brutta , che si possa figurare , che non gliele habbi detta pubblicamente , & à Madama de Merelessart Madre di quella per la quale io parlo . Si tratta medesimamente il vizio con minore libertà ch'egli non hà ferito la loro virtù ; & quelle , che Tertulliano chiama , *vittime d'infamia* , haveranno motivo di dolersi d'un'huomo , che le trattava di tal maniera .

Sarà egli detto , che una Moglie di conditione ; della quale l'innocenza è generalmente riconosciuta , & che hà per testimonio della sua saviezza , tutti quelli , che le sono stati delle dissolutezze di suo Marito , sia obligata di soffrire giornalmente quello , che farebbe insopportabile alle Mogli abbandonate ? Sarà egli detto , che l'Intimato l'oltraggi di parole impunemente , perch'è suo Marito ? Che le leggi li permettono d'insultare l'honore dell'Appellante , perche elle l'obligano à diffenderlo ? & che si tolera da lui , a causa , che si sommerge nel vino , il che si punirebbe in un Marito subito ?

Non mi resta , miei Signori , che à rappresentarvi quali siano li raddoppiamenti di questa violenta infirmità .

Quello , che vi hò detto vi hà potuto dare della compassione , quello , che siate per vedere , vi renderà del stupore . Questo è un quadro , che li più insensibili non saprebbero riguardare senza pietà , li più deboli senza orrore . Voi vedrete delle brutalità , che come dice Platone rassomigliano autorizzare la metempsicosi di Pitagora , & sono odiose à quelli stessi , che amano il vizio , che le hà prodotte . Quest'è un esempio dell'idea , che li antichi hanno fatta delli fregolamenti del vino : Quest'è un sforzo della corruzione della natura ; Quest'è un huomo di cui le attioni sono abbozzate al Cielo , & alla Terra .

E giustificato , com'io lo pretendo , dall'infortunio di Minerva . Tom. III. Part. X.

mationi , che il giorno di Nostra Signora d'Agosto dell'Anno 1620. ch'è la festa della Villa di Fontana , della quale è Patrone , egli invitò a pranzo il Sign. e Madama de Merelessart suoi Suoceri , & un gran numero di Gentilhuomini , e Dame .

Doppo il desinare abbandonò la Compagnia , & se ne andò all'hostaria , di dove , miei Signori , ritorno così furioso , che alla presenza di molte persone di conditione , diede un colpo di spada nel ventre della mia Cliente gravida in più di cinque mesi . Quest'attione non è ella inhumana ? non è ella punibile ?

Le Leggi non hanno solamente differito il supplicio d'una femina gravida fino al suo parto ; mà hanno stessamente prohibito di metterla alla corda , da tema , che il suo frutto non fosse offeso , dalla violenza , che riceverebbe nel suo corpo . Ella non hanno voluto condannare l'innocente con la colpevole , & commettere un misfatto , punendone un'altro . Hanno meglio amato far vivere una femina più lungo tempo , che non doverebbe , più tosto che far morire una creatura prima di nascere .

Noi leggiamo ancora , *che la Legge Reale prohibiva di sotterrare una femina gravida prima d'aprirla , & di cavare il bambino , per dubbio di distruggere in ella la speranza di un'huomo , e d'un Cittadino .* Mà il Sign. de Mailii vuol cavare uno con li suoi colpi dalli fianchi d'una Madre vivente ; Il fatto è che vuol far partorire sua Moglie . Vuole , che il suo seno sia il sepolcro del suo fanciullo , & che la morte violenta di questo asporti , come succede per ordinario , la Madre nella Tomba .

Li vivi possono essi evitare il suo furore , già che lo spinge fino a fare perire quelli , che non sono ancorati ? Sua Moglie può ella essere in sicurezza , mentre si trova esposta alli suoi oltraggi , già che il suo bambino non v'era , essendo chiuso nelle viscere di sua Madre ; e già che forse la prima cosa , che hà sentito è stata la crudeltà di suo Padre ?

Un declamatore accusando una Moglie d'havere commesso adulterio , essendo gravida , li disse elegantemente , che se non fosse casta per suo Marito , ella lo doveva essere per il frutto .

Non potiamo Noi dire il medesimo all'Intimato ? se Voi non sete dolce a vostra Moglie , fiatele almeno a vostro figlio . Se Voi sete il più inhumano di tutti li Mariti , non siate il più Barbaro di tutti li Padri :

Contentatevi d'un solo misfatto . Se Voi volete uccidere l'Appellante , non li levate la vita quando è in stato di darla ad un'altra ; Non perdetevi in un stesso tempo quella , ch'è vostra cara , e quello , ch'è la vostra imagine ; Non commettete due paricidii in una sola persona .

Quindici giorni doppo questa violenza , il Sign. de Mailii , miei Signori , sortendo da San Quintino , havendo bevuto secondo l'ordinario , incontrò un Gentilhuomo , che passeggiava , nominato il Sign. de Viannes , con il quale già mai aveva havuto contesa . L'offendè di parole , lo chiamò in effetto in duello .

Questo Gentilhuomo , che vedeva negl'occhi , & nelli discorsi del Sign. de Mailii , ch'era più tosto in stato di fare pietà , che d'esercitare contro lui la coleira di qualunque lo volve trattare come un'ammalato . Li disse , che lo consigliava ritornarsene in sua Casa , e che se haveva desiderio di batterli , doveva attendere fuo al giorno dietro .

A a a

Ma

*L. Prægnantis, 3. D. de pœnis l. Imp. 18. de stat. hom.*

*L. 2. de mortuo inferendo, & sepulcro edificando, & d. Man. l. 15. 8.*



Mà il Sign. de Mailliera all' hora , troppo valoroso per appagarfi di tali rimostanze , spronò il suo Cavallo sopra il Gentiluomo , che vedendosi pressato li diede un gran colpo di spada sopra il braccio destro , dal quale restò stropicciato .

Fù molto ammalato per trè mesi intieri , & in pericolo d' abbandonare il Mondo . Nel corso di questo tempo dimandò molte volte perdono alla mia Cliente , & a Madama de Merelessart sua Suocera , & fece publiche protestazioni di lasciare tutte le sue disoltezze .

*Mens tamen ut rediis , pariter redire furor.*

Divenendo più forte di giorno in giorno , divenne feroce come prima . La salute del corpo rinovò l' antica infermità del suo animo , & benchè non bevvesse all' hora che dell' acqua non hebbe punto l' spirito più sobrio .

Principiò a riconoscere li servitii , che la mia Cliente li aveva resi , con ingiurie continue , & con minacce d' ucciderla , le quali non si trovavano vanne ; poichè havendo partorito poco tempo dopo , cioè il primo di Gennaro 1630. la venne a vedere il secondo . Gli diede la testa contro il capo diletto ; gridò alle sue orecchie come se fosse stata forda ; li causò una grande febre .

Ritornò il giorno dietro ; li levò la sua coperta ; gettò li drappi nella sua Camera ; la ridusse nella sua Camiscia ; l' oltraggiò publicamente .

Rappresentatevi , se vi piace , miei Signori , il stato deplorabile d' una Moglie , che sente ancora li dolori del Parto ; Che languisce in un' estrema debolezza , e che si vede tormentata da suo Marito , ella , che in questo stato farebbe compassione alli suoi più grandi Nemici ; Che si vede in un momento esposta quasi tutta nuda agli occhi di molte persone .

Quest' ingiuria è ella mediocre ad' una Moglie di virtù , & di conditione ? Tertulliano non dice egli ; Che Moisé ci ha inseguito , ch' Eva dopo il suo peccato non coprì la sua testa di fiori , come Hesiodo dice di Pandora , mà il resto del suo Corpo di foglie , & che il rossore fù la prima cosa , ch' ella imparò dalla conoscenza del bene , e del male ?

Non leggiamo Noi in Herodoto , che la Moglie di Candule , ch' era così casta , come bella , conspirò contro la vita di suo Marito ; havendo saputo , che l' aveva fatta vedere nuda a Gigez ? Et per conseguenza devevi trovare male , che l' Appellante si dolga al giorno d' hoggi dell' affronto , che l' Intimato li fece , & ch' essendo più Savia di questa Regina , vi dimanda solamente , che non habbi potere sopra il suo corpo , già che l' espone alla veduta d' ogn' uno ?

Mà chi si maraviglierà di quest' attioni , doppo havere intesa quella , che son per riferirvi : troverà sì strano che sia così crudele , & così ingiusto verso sua Moglie , poichè non hà risparmiato suo proprio Padre ?

Suo Padre , miei Signori , essendo in transito , entrò nella sua Camera ; scacciò li Capuccini , che l' assistevano , & aprendoli la bocha per forza , à lui , miei Signori , al quale la morte haveva di già serrato li denti , li volse far bere del vino , & non potendo venire al fine , usò contro lui tutte l' imprecazioni imaginabili .

Io sò , che il vino fa strani fregolamenti nell' huomo , & che Clemente d' Alessindria compara quelli , che ne sono agitati , à questo segno , che li Matematici chiamano Acefalo , che hà il Capo chinato , perche , dice egli , che la loro ragione in vece d' esser nella loro testa è nelli loro interiori ; Mà ve-

ramente io non pensavo , che potesse portare il Sig. de Mailjun' attione così brutale , poichè non è forse quasi incredibile , che vedendo suo Padre in punto di morte , egli non habbi solamente obliato il rispetto , che si porta ad' un Padre durante la sua vita , & che si cambia in una specie di veneratione , quando approssima al suo fine , come alcuni popoli hanno adorato il tramontare del Sole : mà che sia stato capace di farli la violenza della quale parlo ; che in vece di dimandarli la sua benedittione habbi usato delle minacce contro di lui ; che in luoco di tenerli dolcemente gl' occhi , e dirli l' ultimo adio con più lacrime , che parole , habbi procurato d' aprirli la bocca à viva forza per farli bere , & non li habbi detto adio che con ingiurie , e bialtème ?

Noi leggiamo nella Scrittura , che Cain fù punito nella sua prosapia , & che li suoi discendenti sono stati primi schiavi del Mondo , perche haveva trascurato di coprire la nudità di suo Padre : Che dovrebbe farsi al Sign. de Mailli ? Quello non fù à bastanza vicioso ; quest' è inhumano : Quello non fece il dovere d' un figlio , questo hà fatto una violenza da Scita . Noè languiva in un sopimento d' ubriachezza ; il Padre del Sign. de Mailli in quello della morte . Noè poteva esser beffeggiato dalli stranieri ; il Padre dell' Intimato era in stato d' esser pianto da tutti gl' Huomini .

Mà forse , che il Sign. de Mailli non lasciò d' essere afflitto quando suo Padre fù morto . Voi lo giudicate , miei Signori , dalle sue attioni .

Havendolo lasciato spirante , come vi rappresentai , ritornò all' Hostaria , dove si fermò il resto del giorno .

In quel luoco fù avvisato , ch' era mancato di Vita . A pena intesa questa notizia , dimandò subito del Vino , & beveva in quell' instante alla sua salute , & continuò sempre lo stesso fin' à che , la mia Cliente lo mandò a cercare per trovarsi all' effequie .

Comparve , mà con la faccia , & la contenenza d' un huomo molto afflitto , perche a pena poteva sostenerli , tanto il dolore l' aveva reso debole ; & benchè non haveffe disegno d' apparire tutto maninconico , non puote tuttavia fare in modo , che li suoi occhi comparissero secchi . Erano rossi , & scintillanti di pianto ; Il suo corpo era agitato da un tremore perpetuo , & la tristezza , che haveva bevuto lo sorprese in fine di tale modo , che nel mezzo della cerimonia , bisognò , che 4. persone lo riportasse in sua Casa .

Di maniera che in una medesima hora si vide due effequie , & come due sotterramenti , l' uno del Padre , & l' altro del Figlio ; l' uno d' un morto , & l' altro d' una persona vivente . Furono portati tutti due egualmente . Il corpo di quello era in una Cassa da morto ; l' anima di questo nel suo corpo , come in una Tomba . Si condusse quello al Sepolcro , questo si fa da se stesso sepolcro della sua ragione . In quello non v' è che la parte mortale , che sia morta , in questo l' immortale è sepolcra . Quello non hà alcun sentimento , perche non hà più anima , questo ha ancora la sua , e nondimeno è insensibile .

Quello è rinfresciuto da ogn' uno , questo è burlato da tutti gl' huomini . V' è un più miserabile spettacolo agli occhi de Christiani , dice S. Basilio ?

Mà essendo sortito , miei Signori , da questo profondo letargo , ritornò all' Hostaria , & si presentò a meza notte alla porta di suo Suocero , sempre con la spada alla mano , minacciando d' uccider sua Moglie . Il Sign. de Merelessart , vedendolo così furioso ,

Tert. de  
Coron. c. 7.

Id. de  
mac. 38.

Basil. ho.  
14. in  
c. 1. in



io ; prohibi d'aprirli la porta . Procurò di romperla ; fracassò tutti li vetri ; impiegò il resto della notte in quest' esercizio .

Durante questo tempo , la mia Cliente fu così sorpresa d'apprensione , che se ben fosse ammalata , passò nondimeno sopra tre muraglie per salvarsi . Fu in necessità ancora di nascondere sua Figlia , & la sua Nutrice in un granaro , perchè minacciava d'ammazzarle tutte due .

Doppo ciò se li aprì la porta verso le 8. hore della mattina ; & havendo incontrato un Cane , l'ammazzò con un colpo di piede . Corse con la spada alla mano verso Madama di Merelessart sua Suocera , & senza un Gentiluomo nominato la Barre , Capitano nel Reggimento de Prussia , v'è dell'apparenza , che l'haverebbe privata di Vita .

Doppo questi disordini il Sign. de Merelessart condusse la mia Cliente sua figlia alla Fere per metterla in sicurezza , & farla poi separare ; Ma il Sign. Viceconte d'Auchii , & alcuni Gentiluomini mossi dalle promesse , che fece il Sig. de Mailii di vivere meglio , che non haveva fatto , intercederono di tale modo per lui , che il Padre della mia Cliente la remisse nelle sue mani .

Non l'ebbe si tosto in suo potere , che si scordò le promesse fatte : perch'essendo ritornato a dieci hore di notte dall'Holtaria , la minacciò di tal maniera , sempre con la spada alla mano , che il timore la portò a nascondersi in una Caneva con una Dami-gella nominata Sernois , & il Sign. de Mailii non trovandola , corse tutte le Camere , fotando con la sua spada li Letti , & le tapezzarie per vedere se non fosse dietro , & essendo entrato nella Camera , dove era la sua figliuolina .

*Pave factus infans igneo vulnè patris.*

*Sen. Trage* Diede la spada nella sua Culla , & l'haverebbe uccisa , se la Nutrice non l'havesse levata un momento prima , che portasse il suo colpo .

Vi può essere cosa più strana , che il cercare sua Moglie d'una tale maniera , che non potrebbe , ne sentire , che l'havesse trovata che con la piaga , che li havebbe fatto ; ne vederla che non vedesse il suo delitto nel medesimo tempo ? Non la persona , mà la morte della mia Cliente , egli cercava , poiche la cercava d'un modo , che la faceva perdere trovandola .

In fine , miei Signori , le sue carezze sono state ; che la fece andare a Letto a mezzo giorno , & se ne andò con ella ; che hà fatto entrare delli Paesani nella sua Camera , che li hà costretti di bacciarla , & ella di soffrirlo ; Che hà così prostituita la faccia di sua Moglie .

Le sue dimostrazioni d'affetto sono state , che in una Sala alla presenza di molte persone , li fece una sorte d'oltraggio , della quale pretendo , che vi sia prova nell'informationi ; mà che non hò riguardo di dire ; ne meno per circonlocutione ; perchè quest'azione è così horribile , & così vergognosa , come lo sarebbe sempre non ostante quali si siano parole con cui si volesse mascherarla . Basta , che li Testimonii , siano stati obbligati a dirla per il giuramento , che hanno havuto d'esprimere la verità .

Mà frattanto considerate , se vi piace , miei Signori , se non bisogna , che al Signor de Mailii habbi bene perduto la vergogna nelle sue violenze , già che medesimamente è necessario perderla per esprimerele solamente , & se sua Moglie non è stata ben sfortunata d'havere potuto soffrire quello , che non posso , ne devodire ?

Il Padre , & la Madre della mia Cliente , che sono persone d'honore , e di conditione , havevano creduto , miei Signori , secondo la parola di San Grisostomo , di dare la loro Figlia ad un Marito , che li servisse di Tutore , & di Difensore ; Che li fosse , come li ordinal' Apostolo , quello , che l' capo è al Corpo , & che la trattasse , come una Moglie legittima , e non come una Schiava ; Voi vedete quanto li costumi corrotti , & li eccessi senza esempio del Sign. de Mailii , hanno ingannato le loro speranze , se vi piace , che la loro Figlia porti più lungo tempo la pena , & una pena insopportabile , di quello sono stati così sventurati nella scelta d'un Genero .

Non possono impedire , che non dishonori la loro alleanza , & non facci torto all'honore della sua Casa , con li suoi vicii , & con le sue dissolutezze ; mà impedirete , se vi piace , miei Signori , che non l'insanguini con le sue violenze .

Non vi fu che Dio , che con la sua protezione particolare habbi preservato la loro figlia dalle sue crudeltà : Che la vostra giustizia , ch'è una delle mani di Dio medesimo , & la forza delli deboli , e delli oppressi , per l'auenire garantisca .

Che il suo honore non sia più esposto alle sue ingiurie ; la sua persona alli suoi oltraggi ; la sua vita , & la sua debolezza alle sue barbarie .

Voi la separareste da lui se fosse posseduto da un Demonio ; agitato da convulsioni , & dalli furori degl'energumeni . Consideratelo , miei Signori , secondo l'aragione , & la verità attestata dalli due più gran Padri della Chiesa Greca , San Basilio , & San Grisostomo , come un'huomo , ch'è in peggior stato , e per se stesso , e per gli altri , che se havebbe un Demonio , che lo movesse , & li facesse fare azioni diaboliche ; Perchè l'ubbricchezza , è un Demonio , che l'inspira tutti li suoi furori . Non vi è altra differenza tra quello , & quelli , che sono nemici degl'huomini , se non che questo possesso è volontario , che l'altro non lo è , & che come l'energumeno è degno di compassione , non essendo , che paziente , e sofferente , così questo è degno d'esecratione , e d'odio , operando volontaria , & da se medesimo ; & giamai divenne un Demonio visibile , come dice S. Agostino , se non perchè vuol rendersi tale .

Considerate , miei Signori , che questo male è senza rimedio , & che questo non è un'huomo colerico , che le risposte dolci , ovvero l'humile silentio di una Moglie posano pacificare , & che non habbia che furie passeggere , che sono più tumultuose , che furiose , & causano più strepito , e turbolenza , che disordine , e male . Quest'è un'huomo , ch'essendo pieno di Vino non è più patrone di se stesso , & del quale la ragione , che San Gio: Grisostomo chiama , una bella , nobile , e casta Figlia , essendo obbligata , & oltraggiata da una sporca ; barbara , & impura serva , ch'è l'imaginazione turbata dalla ubbricchezza , fa soffrire à sua Moglie al di fuori il medesimo disordine , che la sua anima sopporta al di dentro .

Questa non è una persona ; ch'estingua semplicemente , tutta la sua ragione nel Vino , come il Vino s'estingue nell'acqua , secondo la comparatione eletta di San Basilio , mà che il Vino cambia quasi ogni giorno in una bestia feroce , & che fa vedere quasi ogni giorno nella sua persona questa horribile , & funesta metamorfosi .

Mà che dico io ? miei Signori , è peggio che le Bestie stesse , poiche San Basilio rimarca molto bene . Che il Vino non solamente leva anco l'uso delli sentimenti , & l'affetto naturale , che resta sempre alle bestie per loro Com-

*Chrys. bo. 12. in ep. ad Coloss.*

*Basil. in 2. in chr. l. 1. c. 1.*



*Compagni, e per loro figliuoli, e li fa, dice egli, sconsigliare li loro più prossimi.*

Voi avete veduto, miei Signori, il Sign. de Mailii, conoscere sua Moglie, sua Suocera, & il suo proprio Figlio. Voi l'avete pur veduto di là dall' Idea di San Basilio: poiche non solo non li riconosce più, mà li perseguita per ferirli con la sua Spada nuda, & che non ne vuole fare le prime vittime della sua colera se non perche esse sono li primi oggetti delli suoi più legittimi affetti, & in fine Voi avete veduto, che non hà altro di nobile che la sua nascita; niente di Marito che il nome; niente d'huomo che la figura.

Fate perdere, miei Signori, a questa povera Moglie per la quale parlo, il miserabile privilegio, che acquistò co'l suo matrimonio, di non havere il Signor de Mailii per suo Carnesce, se non perche l'hà havuto per suo Marito. Che la sua innocenza, la sua saviezza, il suo pudore non siano trattate come se tutte queste virtù fossero divenute misfatti nella sua Persona.

Levatela da una dimora, che la rende sempre malinconica, sempre abbattuta, sempre tremante; Che li fa vedere così spesso un'huomo ubbriaco con la spada alla mano, & li fa apprendere ad ogn' hora, che il primo raddoppiamento de suoi accessi ordinarii non lo porta a scannarla con le sue proprie mani, & a rendersi parricida di sua Moglie, prima, che habbi fatto riflesso, ch'ella è sua Moglie.

Salvate, miei Signori, la Vita all'un, & all'altra. Risparmiate a questa innocente sfortunata una morte sanguinosa; Risparmiate a questo colpevole furioso un fine traggico.

Levate ad un huomo, che haverebbe bisogno lui stesso di Curatore, l'autorità coniugale,

della quale egualmente è incapace, & indegno.

Che una Moglie molto savia non sia dominata da un Marito, ch'è sempre dominato dalli movimenti più irregolari, più violenti, & più formidabili, come molti frenetici, & che nelli suoi trasporti horribili, & inauditi, che rinnova incessantemente, hauerrebbero più bisogno di Catene, che molti Pazzi, che sono in Prigione.

Finite, miei Signori, tutti li tormenti, tutte le indignità, e tutti li opprobrii della mia Cliente con una separatione, che tecchi la sorgente di tutti li mali. Levateli il motivo di tutti li suoi continuati dolori. Asciugate una parte delle sue lacrime, ponendola in un luogo di sicurezza, dove possi almeno piangere senza pericolo l'estremo infortunio del suo matrimonio, & morire più tosto d'una lenta affittione, che perire in un momento d'una morte violenta, e precipitata.

La Corte, sopra le Conclusioni del Defonto Omer Falon Avvocato generale, che dichiarò, che li fatti allegati in questa declamazione erano verificati dall'informazioni, che haveva veduti, ordinò con la sua sentenza dei 10. Febbraro 1633. che la Signora de Mailii fosse sequestrata nella Casa, & appresso la Persona di Madama la Duchessa di Longavilla; Che il Signor de Mailii li desse seicento lire di pensione, & che non haveffe altra libertà che quella di visitarla.